// Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1906 — ROMA — Sabato, 20 ottobre — Numero 245

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno . » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** } per ogni linea e spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le **avvertenze** in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 533 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 26 giugno 1902, n. 245, che istitui un Consorzio fra lo Stato e le provincie di Foggia, Bari e Lecce per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio perpetuo dell'Acquedotto pugliese;

Veduta la legge 8 luglio 1904, n. 381;

Veduti il regolamento ed il capitolato per l'esecuzione delle citate leggi, approvati col R. decreto 17 novembre 1904, n. 619;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'annesso statuto del Consorzio fra lo Stato e le provincie di Foggia, Bari e Lecce per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio perpetuo dell'Acquedotto pugliese, deliberato dal Consiglio d'amministrazione del Consorzio e visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 16 settembre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
GIANTURCO.

Visto, *Il guardasigilli:* GALLO

STATUTO del Consorzio per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio perpetuo dell'Acquedotto pugliese.

TITOLO I.

Ordinamento amministrativo del Consorzio

CAPO I.

Costituzione, scopo e sede del Consorzio.

Art. 1.

Il Consorzio istituito dalla legge 26 giugno 1902, n. 245, tra lo

Stato e le provincie di Foggia, Bari e Lecce, governato dal presente statuto (articoli 1, legge 1902, e 2, regolamento 17 novembre 1904, n. 619) ha per iscopo:

a) di sorvegliare la costruzione dell'Acquedotto pugliese, affidata in base alle leggi 26 giugno 1902, n. 245, e 8 luglio 1904, n. 381, all'industria privata, e di vigilare, d'accordo col Governo, all'esatto adempimento degli obblighi assunti dal concessionario (art. 22 del regolamento);

b) di vigilare durante il primo periodo di esercizio dell'opera, concesso egualmente all'industria privata in esecuzione delle citate leggi, alla manutenzione, alla conservazione ed allo sviluppo dell'Acquedotto, nonchè di tutelare gl'interessi degli utenti in ordine al servizio ed all'osservanza dei regolamenti da parte del concessionario (art. 30 e seguenti regolamento);

c) di sorvegliare la gestione e l'azienda del concessionario, controllando i prodotti dell'esercizio (art. 30 e seguenti regolamento);

d) i esercitare, in concorso del concessionario, tutti i diritti inerenti alla proprietà ed alla conservazione dell'Acquedotto (art. 12, legge 1902);

e) di provvedere al termine della concessione o in caso di riscatto all'esercizio dell'Acquedotto (art. 12, legge 1902, articoli 79 e 80 regolamento).

Art. 2.

Spetta al Ministero dei lavori pubblici:

a) autorizzare ogni acquisto od alienazione di immobili o di diritti immobiliari;

b) stipulare i contratti nell'interesse ed in nome del Consorzio;

c) esercitare sul Consorzio tutte le attribuzioni stabilite dalle leggi generali e speciali e dal regolamento approvato con R. decreto 17 novembre 1904, n. 619.

Art. 3.

Tanto nel periodo di costruzione dell'opera, come nel periodo di esercizio, le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione sono trasmesse, entro otto giorni dalla loro data, al Ministero dei lavori pubblici, il quale esamina se sono regolari nella forma, se sono nelle attribuzioni del Consorzio, se sono conformi alle disposizioni delle leggi.

Il Ministero può annullare, entro il termine di giorni quindici dalla data del ricevimento, le deliberazioni che manchino dei requisiti di legalità, di cui al comma precedente. Trascorsi i predetti 15 giorni senza che sia stato pronunciato l'annullamento, le deliberazioni diventano esecutorie, salvo le ipotesi in cui, a termini del regolamento o del presente statuto, sia prescritta l'approvazione del Ministero medesimo.

Art. 4.

Il Consorzio avrà sede in Roma, presso il Ministero dei lavori pubblici, fino al collaudo definitivo dell'intero Acquedotto. Dopo tale collaudo e l'apertura totale all'esercizio, l'Amministrazione consorziale avrà sede in Bari (art. 3, regolamento).

CAPO II.

Consiglio d'amministrazione e sue attribuzioni.

Art. 5.

Il Consorzio è diretto da un Consiglio d'amministrazione, composto di un presidente nominato con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici; di tre rappresentanti del Governo nominati con decreto dello stesso ministro; di un rappresentante per ciascuna delle tre provincie di Foggia, Bari e Lecce, nominato dal rispettivo Consiglio provinciale tra i cittadini risiedenti nella Provincia (art. 1 regolamento).

Art. 6.

La qualità di presidente o di componente del Consiglio d'amministrazione è incompatibile con quella di:

a) stipendiato del Consorzio;

b) partecipante direttamente o indirettamente nell'azienda del concessionario dell'Acquedotto;

c) attore o convenuto in giudizio, ordinario od arbitramentale, in cui sia impegnato il Consorzio;

d) arbitro o perito in giudizio in cui sia impegnato il Consorzio.

L'incompatibilità porta l'immediata decadenza dalla carica consorziale.

Art. 7.

Nel caso di cessazione straordinaria di un membro del Consiglio d'amministrazione del Consorzio per rinuncia, incompatibilità, o per qualsiasi altra causa, l'ente che lo nominò provvederà a sostituirlo entro due mesi nei modi prescritti dal regolamento 17 novembre 1904, n. 619, e dal presente statuto.

I membri che hanno surrogato quelli anzitempo scaduti restano in carica solo quanto avrebbero dovuto i loro predecessori.

Art. 8.

I membri del Consiglio rimangono in carica sino all'insediamento dei loro successori, ancorchè sia trascorso il termine prefisso.

Art. 9.

I membri del Consiglio che non intervengono a tre delle convocazioni ordinarie del Consiglio in un anno, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio d'amministrazione e può essere promossa da ciascuno degli enti consorziati.

Art. 10.

Durante il periodo di costruzione dell'opera, i componenti il Consiglio d'amministrazione hanno diritto a medaglie di presenza in ragione di lire venti per ogni seduta cui prendono parte e al pagamento delle spese di viaggio e di trasferta pei giorni in cui restano fuori dalla loro ordinaria residenza per intervenire alle sedute o per adempiere altre missioni nell'interesse del Consorzio.

Durante il periodo di esercizio al presidente e ai consiglieri sarà attribuita un'indennità fissa annuale nella misura e con le norme che saranno stabilite nel regolamento di cui all'art. 22.

Art. 11.

Durante il periodo di costruzione dell'opera, l'ispettore superiore del genio civile, incaricato di dirigere i servizi tecnici inerenti all'Acquedotto pugliese, avrà diritto di assistere alle sedute del Consiglio d'amministrazione con voto consultivo, qualora non faccia parte del Consiglio medesimo.

Art. 12.

Durante il periodo della costruzione il Consiglio d'amministrazione si riunirà di regola in Roma ogni due mesi.

Potrà il presidente, per ragioni di urgenza o per altri gravi motivi, convocare il Consiglio in altra località.

Aperto l'Acquedotto all'esercizio il Consiglio dovrà riunirsi almeno una volta al mese.

Art. 13.

Il Consiglio d'amministrazione:

a) amministra i proventi che verranno corrisposti dagli enti consorziati per le spese della sua gestione in base al bilancio preventivo;

b) approva i progetti del bilancio preventivo e del conto consuntivo predisposti dall'ufficio di segreteria;

c) determina l'organico degli impiegati;

d) nomina e licenzia impiegati e salariati;

e) stabilisce qualsiasi regolamento interno stimato utile pel funzionamento dei servizi consorziali;

f) eseguo tutto quanto si renda necessario per gli scopi del Consorzio e delibera in genere su tutte le materie relative all'andamento dell'azienda consorziale, che non siano espressamente riservate al Ministero dei lavori pubblici od al presidente (art. 2 regolamento).

Art. 14.

Per la validità delle adunanze del Consiglio sarà sempre necessaria la presenza di almeno quattro dei suoi componenti.

I verbali delle adunanze saranno firmati dal presidente e dal segretario.

CAPO III.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione.

Art. 15.

Il Governo del Re avrà in ogni tempo la facoltà di ordinare ispezioni e di sciogliere, per gravi irregolarità amministrative, su conforme parere del Consiglio di Stato, l'Amministrazione consorziale, affidandola ad un commissario Regio.

Il Consiglio d'amministrazione dovrà essere ricostituito al più tardi nel termine di mesi sei; quando speciali condizioni richiedessero un prolungamento dei poteri del R. commissario, il Governo del Re provvederà con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato e su parere conforme dello stesso. Tale proroga in ogni caso non potrà eccedere gli otto mesi (art. 2, regolamento).

Art. 16.

Il R. commissario dovrà essere scelto tra i funzionari dello Stato di grado non inferiore a quello di direttore capo divisione o equivalenti.

CAPO IV.

Presidente e sue attribuzioni.

Art. 17.

Il presidente del Consorzio:

a) presiede le adunanze del Consiglio d'amministrazione;

b) è il capo dei servizi tutti dell'Amministrazione consorziale, e, come tale, firma la corrispondenza e gli atti che portano impegno al Consorzio, salvo le disposizioni del precedente art. 2.

c) provvede per l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio d'amministrazione;

d) cura che siano osservate le norme dell'Amministrazione consorziale e mantiene la disciplina fra gli stipendiati e salariati, del Consorzio, che può ammonire ed anche sospendere per un periodo di tempo non superiore ad un mese;

e) esercita tutte le speciali attribuzioni affidategli dal regolamento approvato con R. decreto 17 novembre 1904, n. 619, nei riguardi del concessionario.

Art. 18.

In caso di legittimo impedimento del presidente, ne fa le veci un membro del Consiglio d'amministrazione designato anno per anno dal Ministero dei lavori pubblici.

CAPO V.

Segretariato del Consorzio, uffici ed impiegati.

Art. 19.

Durante il periodo della costruzione, il Consorzio, per le funzioni di segreteria, si varrà dell'opera di un segretario scelto dal Ministero dei lavori pubblici, su proposta del Consiglio d'amministruzione, tra i funzionari del Ministero medesimo. Tale funzionario continuerà a far parte del ruolo del Ministero e per l'opera straordinaria che esso presterà a vantaggio del Consorzio, all'infuori del normale orario d'ufficio, sarà compensato con l'annua indennità di lire settecentocinquanta oltre la diaria di lire dieci ed il rimborso delle spese di viaggio in occasione di trasferte per servizio.

Art. 20.

Sei mesi prima del trasferimento a Bari della sede consorziale, il Consiglio d'amministrazione nominerà il segretario generale degli uffici consorziali con le norme che saranno stabilite nel regolamento di cui all'art. 22.

Art. 21.

Il segretario del Consorzio durante il periodo della costruzione:

a) assiste alle sedute del Consiglio d'amministrazione, ne dirama gli inviti e ne compila i verbali;

b) predispone ed istruisce gli affari da sottoporsi al Consiglio;

c) provvede alla corrispondenza e vigila, sotto gli ordini del presidente, al buon andamento dell'ufficio, alla regolare tenuta dell'archivio e del protocollo.

Dipendono da lui gli impiegati addetti alla segreteria del Consorzio.

Art. 22.

Uno speciale regolamento per l'ordinamento degli uffici del Consorzio, che dovrà essere compilato dal Consiglio di amministrazione ed approvato dal Ministero dei lavori pubblici un anno prima del trasferimento della sede a Bari, determinerà specificamente le funzioni del segretario generale durante il periodo di esercizio dell'opera.

Art. 23.

Durante il periodo della costruzione, il Consorzio, oltre all'opera del segretario, potrà valersi dell'opera di altri funzionari del Ministero dei lavori pubblici pei servizi tecnici o d'ordine, rivolgendo all'uopo analoga richiesta al Ministero.

Tali funzionari continueranno a far parte dei rispettivi ruoli e saranno compensati con particolari retribuzioni nel caso in cui la loro opera a vantaggio del Consorzio sia prestata in ore straordinarie.

Art. 24.

Durante il periodo di esercizio il Consorzio, per il disimpegno delle sue attribuzioni, avrà un ufficio di segreteria, un ufficio di ragioneria ed un ufficio tecnico.

Art. 25.

Le norme relative all'ammissione, alle attribuzioni, alle promozioni, alla disciplina ed al licenziamento del personale del Consorzio, saranno stabilite nel regolamento speciale di cui all'art. 22.

Il ruolo organico definitivo del personale consorziale dovrà essere approvato dal Consiglio d'amministrazione entro il primo semestre dal trasferimento della sede a Bari e dal ministro dei lavori pubblici nel bimestre successivo.

TITOLO II.

Patrimonio e gestione del Consorzio

CAPO I.

Patrimonio.

Art. 26.

Il Consorzio, per disimpegnare le attribuzioni e sostenere gli oneri deferitigli, amministra i seguenti proventi:

a) contributi annuali degli enti consorziati da fornirsi nella misura e nei modi indicati dall'art. 5 del regolamento 17 novembre 1904, n. 619, e dal presente statuto;

b) beni e somme provenienti da successioni testamentarie, da donazioni, da oblazioni volontarie;

c) somme di qualsivoglia provenienza messe a disposizione del Consorzio

Art. 27.

I beni mobili ed immobili pertinenti al Consorzio dovranno essere descritti e valutati in un inventario, secondo le norme da stabilirsi dal Consiglio d'amministrazione.

CAPO II.

Entrate e spese del Consorzio.

Art. 28.

Le entrate e le spese si dividono in ordinarie e straordinarie.

Sono ordinarie le entrate e le spese originate da cause permanenti o dipendenti dal normale andamento della azienda consorziale; sono straordinarie le altre.

Art. 29.

Le entrate e le spese sono inoltre classificate nelle due seguenti categorie:

1° entrate o spese effettive;

2° movimento di capitali.

Le entrate e spese effettive sono quelle che importano aumento o diminuzione della sostanza patrimoniale.

Il movimento dei capitali comprende le operazioni che concernono trasformazione della sostanza patrimoniale come vendita di beni, riscossione di crediti, accensione od estinzione di debiti.

Art. 30.

Così le entrate come le spese devono essere inscritte in bilancio per il loro importo lordo.

Art. 31.

L'ammontare del contributo annuo degli enti consorziati nelle spese del Consorzio è fissato dal Consiglio d'amministrazione in occasione del bilancio preventivo.

CAPO III.

Gestione finanziaria, bilanci e conti.

Art. 32.

L'anno finanziario comincia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno seguente.

L'esercizio dell'anno finanziario abbraccia tutte le operazioni relative all'entrata ed alle spese autorizzate col bilancio o negli altri modi legali e tutte le variazioni che si verificano in conseguenza dell'esercizio del bilancio o di altre cause indipendenti da esso.

Art. 33.

Il bilancio preventivo di ciascun esercizio, predisposto dagli uffici consorziali, viene esaminato ed approvato dal Consiglio d'amministrazione entro il 31 marzo, ed è trasmesso immediatamente al Ministero dei lavori pubblici per l'approvazione di cui all'art. 5 del regolamento 17 novembre 1904, n. 619.

Le operazioni tutte per accertare entrate, per ordinare spese, per effettuare riscossioni e per eseguire pagamenti, in conto dell'esercizio, si compiono col 30 giugno.

In conseguenza tutti i conti relativi al medesimo esercizio si chiudono colle operazioni compiute in quel giorno. (Art. 5. regolamento).

Art. 34.

Il Consiglio d'amministrazione potrà autorizzare, con sua deliberazione, e con l'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, il trasporto da un capitolo all'altro dei fondi a ciascuno di essi assegnati in bilancio.

Art. 35.

Per provvedere alle deficienze che si manifestassero nelle assegnazioni del bilancio, sarà nel medesimo inscritta una somma in apposito capitolo con la denominazione di fondo di riserva. La prelevazione di somme da tal fondo avrà luogo soltanto in seguito a deliberazione del Consiglio d'amministrazione.

Art. 36.

Tutte le spese del Consorzio passano per tre stadî:

l'impegno;

la liquidazione;

il pagamento.

Art. 37.

L'impegno di spesa risulta da apposito visto della ragioneria sull'atto del Consiglio da cui l'impegno deriva.

Art. 38.

La liquidazione delle spese è operata dall'ufficio di segreteria del Consorzio e deve essere rimessa alla ragioneria con tutti i documenti giustificativi.

Art. 39.

I mandati di pagamento sono firmati dal presidente. Il presidente può delegare ai membri del Consiglio la facoltà di firmare per lui i mandati relativi a determinate spese o rami di servizio.

Art. 40.

Nessun mandato può essere pagato se non porta il visto della ragioneria.

La ragioneria, dopo accertata la causa legale della spesa e la sua esatta liquidazione, e riconosciuto che la somma sia regolarmente imputata e che non oltrepassi la disponibilità del bilancio, registra il mandato, vi appone il proprio visto e lo trasmette alla cassa.

Art. 41.

Qualora la ragioneria, per qualsiasi motivo, trovasse osservazioni a fare sopra un atto d'impegno, ne riferirà al presidente.

Il presidente promuoverà sul rilievo apposita deliberazione del Consiglio d'amministrazione, alla quale dovrà in ogni caso conformarsi la ragioneria.

Art. 42.

Il conto consuntivo dell'esercizio è fatto in confronto al bilancio di previsione e presenterà quindi le classificazioni del bilancio medesimo.

Esso deve dimostrare per ciascun capitolo:

1° le entrate dell'anno accertate e scadute, distinguendo quelle riscosse da quelle rimaste da riscuotere;

2° le spese dell'anno accertate e scadute, distinguendo quelle pagate da quelle rimaste da pagare;

3° le somme riscosse o pagate in conto dei residui attivi e passivi;

4° le variazioni avvenute nei residui stessi per migliori accertamenti e rettifiche;

5° gli incassi ed i pagamenti fatti nel corso dell'anno;

6° la dimostrazione delle somme rimaste che costituiscono residui attivi e passivi da trasmettere agli esercizi successivi.

Art. 43.

Il conto consuntivo predisposto dagli uffici di segreteria e ragioneria dovrà essere sottoposto al Consiglio d'amministrazione non più tardi di tre mesi dalla scadenza di ciascun esercizio.

Non più tardi del 15 novembre il Consorzio dovrà trasmettere il conto consuntivo al Ministero dei lavori pubblici il quale provvederà al riguardo a termini dell'art. 5 del regolamento 17 novembre 1904, n. 619.

CAPO IV.

Servizio di cassa.

Art. 44.

Durante il periodo della costruzione dell'opera il servizio di

cassa della gestione interna del Consorzio sarà affidato al cassiere del Ministero dei lavori pubblici. Con decreto Ministeriale, sentito il presidente del Consorzio, si determinerà la cauzione che dovrà prestare il cassiere e l'aggio annuale che al medesimo dovrà essere corrisposto.

Art. 45.

Il cassiere risponderà di tutte le entrate del Consorzio, che gli dovranno essere versate dagli enti consorziati o dagli altri debitori del Consorzio.

Il servizio di cassa sarà fatto in base a mandati di entrata e di spesa spediti dalla ragioneria.

Art. 46.

Il cassiere, durante l'anzidetto periodo, presenterà al presidente del Consiglio d'amministrazione il conto di cassa alla fine di ogni trimestre.

Alla fine di ogni anno finanziario un componente del Consiglio d'amministrazione, assistito da un impiegato di ragioneria, procederà alla verifica di cassa.

Art. 47.

Le norme relative ai servizi di cassa nel periodo di esercizio dell'opera saranno stabilite in apposito regolamento, da approvarsi dal Consiglio d'amministrazione sei mesi prima del trasferimento della sede a Bari.

TITOLO III.

Funzioni del Consorzio durante la costruzione dell'Acquedotto.

CAPO I.

Sorveglianza sull'andamento dei lavori.

Art. 48.

Il Consiglio d'amministrazione dovrà dare il suo parere sulle varianti proposte dal concessionario ai progetti esecutivi già approvati, qualora il Ministero dei lavori pubblici ne faccia richiesta (art. 8 capitolato).

Il Consiglio d'amministrazione potrà richiamare l'attenzione del Ministero sulla convenienza o necessità di introdurre determinate varianti nei progetti esecutivi (art. 8 capitolato).

Art. 49.

Il Consiglio d'amministrazione, a mezzo dell'ispettore superiore del genio civile, sorveglierà l'esatto adempimento delle disposizioni contenute nell'art. 19 del regolamento e nell'art. 57 del capitolato approvato col R. decreto 17 novembre 1904, n. 619, ed in caso di inosservanza di tali disposizioni, potrà riferirne al Ministero dei lavori pubblici pei necessari provvedimenti.

Art. 50.

L'ispettore superiore del genio civile, incaricato di dirigere i servizi tecnici durante il periodo della costruzione dovrà presentare ogni mese al Consiglio d'amministrazione particolareggiate relazioni sull'andamento dei lavori (art. 73 e 74 capitolato).

Art. 51.

Il Consiglio d'amministrazione, collegialmente o mediante una sua delegazione, procederà almeno una volta all'anno, in concorso del detto ispettore superiore e di un rappresentante del concessionario, a visite locali per accertare lo stato dei lavori e proporre i provvedimenti stimati opportuni (art. 73 a 77 del regolamento).

CAPO II.

Intervento del Consorzio nei collaudi.

Art. 52.

Il rappresentante del Consorzio nelle operazioni del collaudo finale o parziale dell'Acquedotto dovrà essere scelto tra i componenti del Consiglio d'amministrazione e dovrà presentare al Consiglio medesimo una relazione sull'adempimento degli obblighi assunti dal concessionario (art. 23 e 24 regolamento; art. 78 capitolato).

Art. 53.

Avuta conoscenza dei risultati di un collaudo parziale, il Consiglio d'amministrazione potrà richiedere al Ministero dei lavori pubblici l'apertura parziale all'esercizio a termini dell'art. 23 del regolamento 17 novembre 1904, n. 619.

CAPO III.

Restituzioni parziali della cauzione prestata dal concessionario.

Art. 54.

Sulle restituzioni parziali della cauzione, da ordinarsi, a termini dell'art. 25 del regolamento 17 novembre 1904, con decreto del Ministero dei lavori pubblici e del tesoro, dovrà pronunciarsi preliminarmente il Consiglio d'amministrazione del Consorzio.

CAPO IV.

Relazione annuale sullo sviluppo dei lavori.

Art. 55.

La relazione prescritta dell'art. 4 del citato regolamento dovrà essere predisposta, d'accordo, tra l'ispettore superiore del genio civile incaricato della direzione tecnica e l'ufficio di segreteria del Consorzio.

Detta relazione, dopo esame del Consiglio d'amministrazione, verrà inviata al ministro dei lavori pubblici perchè possa presentarla ai due rami del Parlamento.

TITOLO IV.

Funzioni del Consorzio nel periodo di esercizio

CAPO I.

Sorveglianza tecnica e finanziaria dell'esercizio.

Art. 56.

I rapporti tra il Consorzio ed il concessionario in ordine all'esercizio dell'Acquedotto saranno specificatamente determinati dal regolamento di servizio previsto dall'art. 85 del regolamento 17 novembre 1904, n. 619, e da approvarsi un anno prima dell'apertura parziale all'esercizio.

Art. 57.

Il regolamento determinante le funzioni e le attribuzioni del personale del concessionario dovrà essere dal concessionario medesimo comunicato al Consorzio entro due mesi dalla approvazione del regolamento di servizio (art. 41 regolamento).

Art. 58.

Il concessionario dovrà partecipare al Consorzio ogni tre mesi l'elenco degli agenti da lui assunti pei servizi indicati all'art. 42 del regolamento 17 novembre 1904, n. 619.

Art. 59.

Su relazione dell'ufficio di segreteria del Consorzio, il presidente, nei casi e nei termini stabiliti dall'art. 44 del regolamento, approva i contratti di concessione d'acque stipulati dalla ditta esercente l'Acquedotto, sempre che importino un canone annuo non superiore alle lire mille; per gli altri occorrerà una deliberazione del Consiglio d'amministrazione.

Contro le determinazioni del presidente o del Consiglio, il concessionario, nei quindici giorni della seguita comunicazione, potrà ricorrere al Ministero dei lavori pubblici, il quale provvederà definitivamente (art. 44 regolamento).

Art. 60.

Le convenzioni relative all'assunzione diretta del servizio del-

l'Acquedotto da parte dei Comuni dovranno essere preventivamente comunicate al Consiglio d'amministrazione del Consorzio, il quale potrà richiedere che in esse siano inserite tutte le disposizioni stimate opportune per facilitare al Consorzio la vigilanza ed il controllo sui Comuni assuntori (art. 65 regolamento).

Art. 61.

Sui progetti relativi a modificazioni parziali delle opere durante l'esercizio, dovrà pronunciarsi preliminarmente il Consiglio d'amministrazione del Consorzio, il quale dovrà pure richiedere il parere del Comune o dei Comuni interessati.

Tali progetti, muniti del visto dell'ufficio tecnico consorziale e della deliberazione del Consiglio d'amministrazione, saranno trasmessi al Ministero dei lavori pubblici per la sua definitiva approvazione.

Il decreto ministeriale stabilirà le condizioni ed il termine per l'esecuzione delle nuove opere (art. 39 regolamento).

CAPO II.

Fontanine gratuite.

Art. 62.

Sei mesi prima dell'apertura dell'Acquedotto all'esercizio il Consorzio farà procedere dai suoi ufficiali tecnici, alla determinazione dei tipi delle fontanine pubbliche e della loro ubicazione nei vari Comuni.

Il piano generale d'impianto delle fontanine dovrà essere comunicato al concessionario per le sue osservazioni e sarà quindi definitivamente approvato dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 63.

Il Consorzio provvederà nei modi migliori perchè le fontanine siano impiantate e possano funzionare entro il più breve termine possibile tanto nel caso di apertura parziale, che di apertura totale dell'esercizio.

CAPO III.

Esecuzione d'ufficio a danno del concessionario e commissario governativo.

Art. 64.

L'esecuzione d'ufficio durante il periodo di esercizio dovrà essere deliberata dal Consiglio d'amministrazione, previa regolare diffida notificata al concessionario dal presidente, il quale secondo l'importanza del caso stabilirà il termine perentorio.

In casi di urgenza il presidente potrà, anche senza preventiva diffida e sotto la sua responsabilità, ordinare l'esecuzione d'ufficio, riferendone, però, al Consiglio nella sua prima adunanza (art. 73 regolamento).

Art. 65.

La proposta di nominare un commissario governativo di sorveglianza all'azienda del concessionario, da presentarsi al Ministero dei lavori pubblici a termini dell'art. 74 del Regolamento 17 novembre 1904, n. 619, dovrà essere deliberata dal Consiglio d'amministrazione col voto favorevole di almeno quattro dei suoi componenti.

Art. 66.

Le spese per l'esecuzione d'ufficio e per la missione del commissario governativo saranno liquidate dal Consiglio di amministrazione del Consorzio a carico del concessionario (art. 75 regolamento).

CAPO IV.

Polizia dell'Acquedotto, concessioni di licenze e canoni relativi.

Art 67.

I componenti il Consiglio d'amministrazione, i funzionari e gli agenti del Consorzio potranno sempre accedere all'Acquedotto ed alle sue dipendenze. All'uopo saranno muniti di tessera di riconoscimento a firma del presidente (art. 43, regolamento).

Art. 68.

La concessione dei permessi o delle licenze di cui all'art. 9 della legge 8 luglio 1904, n. 381, spetterà al Consiglio d'amministrazione, previa istruttoria eseguita dagli uffici consorziali (articoli 83 e 84, regolamento).

Art. 69.

Il Consiglio d'amministrazione potrà promuovere dalle competenti autorità l'accertamento delle contravvenzioni alle norme contenute negli articoli 7, 8 e 9 della legge 8 luglio 1904, n. 381 (art. 10, legge 1904).

TITOLO V.

Funzioni del Consorzio in caso di decadenza del concessionario e di riscatto della concessione

Art. 70.

Il Consorzio potrà, sia nel periodo della costruzione, che nel periodo dell'esercizio, proporre al Ministero dei lavori pubblici che sia pronunciata la decadenza del concessionario a termini dell'articolo 76 del regolamento 17 novembre 1904, n. 619.

Tale proposta dovrà ottenere però il voto favorevole di almeno quattro componenti del Consiglio d'amministrazione, e dovrà essere deliberata due volte in riunioni da tenersi alla distanza di giorni dieci.

Art. 71.

Le deliberazioni di riscattare l'Acquedotto, in base alla facoltà concessa dall'art. 79 del regolamento 17 novembre 1904, n. 619, dovrà essere adottata col voto favorevole di almeno quattro componenti del Consiglio d'amministrazione, e dovrà essere ratificata dal Ministero dei lavori pubblici con speciale decreto.

TITOLO VI.

Disposizioni generali e transitorie

Art. 72.

Per quella parte che non risulti già disciplinata dal presente statuto, tutti i servizi di competenza del Consorzio saranno ordinati secondo norme da approvarsi dal Consiglio d'amministrazione, e da ratificarsi dal ministro dei lavori pubblici.

Art. 73.

Fino a tutto l'esercizio finanziario 1906-1907 provvederà alle spese del Consorzio lo Stato, prelevandone l'ammontare dal fondo stanziato al capitolo 316 del bilancio.

Col 1° luglio 1907 dovranno regolarmente funzionare i servizi di ragioneria e di cassa del Consorzio.

Art. 74.

Il Ministero dei lavori pubblici, durante il periodo della costruzione, fornirà gratuitamente i locali occorrenti per la sede del Consorzio, provvedendo anche al loro arredamento.

Art. 75.

Il servizio di ragioneria del Consorzio sarà affidato, durante il periodo della costruzione, alla sezione di ragioneria del Ministero dei lavori pubblici che si occupa della contabilità dei fondi stanziati in bilancio pei servizi inerenti all'Acquedotto pugliese.

Visto d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro segretario di Stato pei lavori pubblici

GIANTURCO.

Il numero 541 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 14 della legge 5 luglio 1882, n. 874, (serie 3ª);

Viste le leggi 15 giugno 1893, n. 294 e 8 luglio 1906, n. 304;

Sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso regolamento per l'ordinamento interno del Consiglio superiore dei lavori pubblici, firmato d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Art. 2.

Il detto regolamento andrà in vigore il 1° ottobre 1906, rimanendo da tale giorno abrogato il titolo 2° del regolamento per il servizio del genio civile e per il Consiglio superiore dei lavori pubblici, approvato con Nostro decreto 13 dicembre 1894, n. 568.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 16 settembre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
GIANTURCO.

Visto, *Il guardasigilli:* GALLO.

REGOLAMENTO per l'ordinamento interno del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

CAPO I.

Ordinamento ed attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 1.

Il Consiglio superiore dà parere in adunanze generali o di sezione.

Le sezioni del Consiglio superiore stabilite dalla legge sono le seguenti:

I — Della viabilità ordinaria e dei fabbricati.
II — Delle opere idrauliche terrestri e marittime.
III — Delle strade ferrate e delle tramvie.

Art. 2.

Sono trattati nelle adunanze generali del Consiglio i seguenti affari:

a) progetti di massima e programmi generali per la esecuzione di opere pubbliche di grande importanza edilizie, stradali, idrauliche, marittime, di bonificamento, ferroviarie e tramviarie;

b) domande di concessione per impianto ed esercizio di strade ferrate e di tramvie, quando queste ultime siano di notevole importanza;

c) piani regolatori e regolamenti edilizi delle principali città del Regno;

d) regolamenti, discipline e norme pel servizio generale e per quelli speciali delle opere pubbliche;

e) affari diversi già trattati dalle sezioni del Consiglio e che occorra riprendere in esame in via di ricorso;

f) affari che interessino più sezioni;

g) proposte del Consiglio al ministro, nei casi in cui la legislazione vigente risulti in qualche parte oscura, viziosa od incompleta;

h) tutti quei progetti ed affari, finalmente, sui quali il ministro richieda il voto in adunanza generale o che la sezione competente abbia deliberato di rimettere al Consiglio generale.

Art. 3.

Sono trattati dalle sezioni del Consiglio, ciascuna pei rami di servizio assegnatile e nei limiti di competenza stabiliti dalle leggi e dal precedente art. 2, i seguenti affari:

a) proposte e progetti di lavori, in tutto o in parte a carico dell'Erario nazionale, da eseguirsi, sia in appalto che in economia;

b) progetti definitivi e tipi di dettaglio per opere che si eseguiscono da Provincie, Comuni, Consorzi e Società o imprese concessionarie, quando il parere è prescritto da leggi e regolamenti;

c) variazioni ai progetti già approvati che risultino necessarie durante l'esecuzione dei lavori;

d) questioni relative all'esecuzione dei lavori e contestazioni con le imprese ed enti concessionari;

e) atti di collaudo e liquidazione finale di opere a carico dell'Erario nazionale o sussidiate dallo Stato, nei casi previsti dai relativi regolamenti e disciplinari:

f) concessioni e lavori nell'interesse dei privati, aventi relazione coi servizi pubblici e relativi disciplinari e capitolati;

g) domande di dichiarazioni di pubblica utilità e piani regolatori e di ampliamento;

h) domande di sussidii per opere pubbliche;

i) regolamenti comunali di edilità e di polizia stradale;

k) questioni relative alla polizia delle opere pubbliche;

l) regolamenti per qualche ramo particolare di servizio delle opere pubbliche;

m) affari già trattati dagli ispettori compartimentali e che occorra riprendere in esame in via di ricorso, e quelli per cui gli ispettori compartimentali, a motivo d'incompatibilità personale, non possono dar voto;

n) regolamenti e statuti di Consorzi;

o) altri affari sui quali il ministro o il presidente del Consiglio superiore richiedano il voto preliminare della sezione.

Alla sezione 3ª del Consiglio competono altresì:

l'esame preliminare delle domande di concessione di ferrovie, previo parere della direzione generale delle ferrovie dello Stato;

l'istruttoria di tali domande sotto il triplice rispetto tecnico, economico e finanziario; avvertendo che non si potrà dar parere sull'approvazione tecnica del progetto, nè dalla III sezione, nè dal Consiglio in adunanza generale, se non contemporaneamente al giudizio favorevole sulla convenienza economica e finanziaria dell'attuazione di esso;

l'esame delle convenzioni e dei capitolati per le concessioni ammesse dal Consiglio in adunanza generale, quando sulle medesime non siasi già pronunziato il Consiglio generale, ed in ogni caso secondo i criteri stabiliti dal Consiglio stesso.

Per le tramvie si seguiranno le stesse norme stabilite per le ferrovie, in quanto siano applicabili.

CAPO II.

Trattazione degli affari e norme per le adunanze del Consiglio.

Art. 4.

Le comunicazioni al Consiglio superiore dei lavori pubblici sono

fatto al presidente dal ministro o da chi abbia facoltà di firmare per lui, sopra relazione dei capi servizio, indicante i fatti e le questioni specifiche sulle quali si chiede il parere del Consiglio.

Il presidente, tenute presenti le disposizioni dei precedenti articoli 2 e 3, determina quali affari spettino alle diverse sezioni, e quali debbano trattarsi in adunanza generale.

Art. 5.

Ciascun presidente di sezione, ricevuti gli affari che gli sono stati trasmessi dal presidente del Consiglio superiore, li distribuisce fra i componenti la sezione.

Art. 6.

Il presidente del Consiglio superiore e i presidenti di sezione nominano rispettivamente un relatore per ciascun affare.

Nullameno la designazione del relatore nella sezione può essere fatta dal presidente del Consiglio superiore.

Il presidente del Consiglio superiore ed i presidenti di sezione possono, per affari di singolare importanza, istituire una Commissione che ne riferisca al Consiglio.

Di tali Commissioni speciali potranno, previa l'autorizzazione del ministro, essere chiamat a far parte alcuni dei consiglieri straordinari.

Art. 7.

Quando i relatori o le Commissioni rilevino la mancanza di documenti necessari, li possono richiedere direttamente alle direzioni generali competenti.

Se ritengono necessario una visita sopra luogo, ne riferiscono al presidente del Consiglio superiore, perchè ne chieda l'autorizzazione al ministro.

Art. 8.

I relatori debbono a tempo, e prima delle adunanze, prevenire il presidente quando, per qualsiasi impedimento, sia loro impossibile di intervenire o di riferire.

In tal caso il presidente richiede, se crede, gli atti e designa, anche verbalmente, se vi è urgenza, i nuovi relatori.

Il presidente può autorizzare che siano portati in esame gli affari urgenti, non compresi nell'ordine del giorno, purchè l'urgenza sia giustificata ed eccezionale. Tale facoltà spetta anche ai presidenti di sezione per le rispettive sezioni.

Possono i presidenti stabilire che, per affari importanti, gli atti siano depositati nella segreteria del Consiglio, almeno due giorni prima, per essere esaminati dai membri del Consiglio o della sezione.

L'ordine del giorno delle adunanze generali dovrà, a cura della presidenza, essere normalmente comunicato, non più tardi di cinque giorni prima dell'adunanza, a tutti i componenti del Consiglio superiore, compresi quelli residenti nei compartimenti.

L'ordine del giorno delle adunanze di sezione dovrà, come sopra, essere comunicato ai membri della sezione residenti a Roma ed agli ispettori compartimentali, in tempo utile, per il loro eventuale intervento.

Art. 9.

Il presidente del Consiglio superiore, informandone preventivamente il ministro, può invitare gli autori dei progetti ad intervenire alle addnanze in cui si tratterà dei progetti stessi, per fornire sui medesimi gli schiarimenti che si credessero necessari.

Art. 10.

Su proposta del presidente, il ministro dispone per l'invito dei consiglieri straordinari alle adunanze in cui debbono trattarsi affari speciali pei quali sia opportuno il loro intervento. In tal caso per quanto è possibile, le adunanze stesse saranno interamente dedicate all'esame di tali affari.

Le relazioni dei singoli relatori o delle Commissioni sugli affari pei quali è stabilito l'intervento dei consiglieri straordinari, devono essere depositate, insieme agli atti relativi nella segreteria del Consiglio almeno tre giorni prima dell'adunanza in cui dovranno essere trattati, affinchè i membri del Consiglio abbiano modo di prenderne cognizione prima dell'adunanza.

Art. 11.

Le adunanze generali del Consiglio superiore sono tenute per sessioni ordinarie mensili, che si aprono al 15 di ogni mese, e durano fino all'esaurimento dell'ordine del giorno.

In caso di urgenza potranno essere tenute sessioni straordinarie, per disposizione del ministro.

Le adunanze delle sezioni sono tenute, secondo le esigenze del servizio, nei giorni fissati dal rispettivo presidente, tenendo conto delle disposizioni di norma all'uopo stabilite dal presidente del Consiglio superiore.

Art. 12.

Le adunanze generali sono presiedute dal presidente del Consiglio superiore, ed in sua assenza dal presidente di sezione più anziano.

Le adunanze delle sezioni sono presiedute dai rispettivi presidenti, ed in loro assenza dall'ispettore superiore che sia più anziano nel ruolo, adottando, per le precedenze, l'ordine indicato dalla legge per la costituzione del Consiglio.

Quando il presidente del Consiglio superiore interviene alle adunanze di sezione ne assume la presidenza.

Art. 13.

I pareri del Consiglio generale e delle sezioni devono contenere un breve cenno dei fatti, i punti caduti in discussione ed i motivi del voto, il cui dispositivo deve essere breve e preciso.

Lo schema del voto è proposto dal relatore o dalla Commissione di relatori e forma oggetto delle deliberazioni del Consiglio o della sezione.

Art. 14.

Il presidente regola l'ordine da seguirsi nell'esame degli affari che sono da trattarsi in ciascuna adunanza.

Dopo l'esposizione del relatore e la lettura dello schema di voto, apre la discussione sulle proposte. Chiusa la discussione, fa procedere alla votazione, per alzata e seduta, ovvero, quando venga richiesto, per appello nominale, cominciando dal consigliere meno anziano e procedendo dall'ultima alla prima delle categorie stabilite dalla legge per la composizione del Consiglio o della sezione.

Nel caso che non siano state adottate le proposte del relatore, questi modifica il voto. Qualora egli credesse di non poterlo fare, sarà dal presidente designato un altro relatore, scelto fra la maggioranza, il quale formulerà il voto, che verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio o della sezione nella seduta medesima o, se questo non è possibile, nella prossima adunanza.

I membri della minoranza hanno diritto di fare inserire nel verbale la motivata dichiarazione del loro dissenso, che dovrà essere trasmessa, col voto, al ministro.

I voti del Consiglio e delle sezioni debbono indicare il nome del relatore o dei relatori che hanno riferito all'adunanza generale ed alla sezione, e di quelli che, in caso di dissenso, siano stati scelti a tale ufficio fra i componenti la maggioranza.

Art. 15.

Quando le deliberazioni del Consiglio superiore e delle sezioni sono prese col voto preponderante del presidente, nel verbale devono essere espresse le diverse opinioni; copia della relativa parte di verbale sarà trasmessa al ministro.

Art. 16.

Quando dal ministro sieno delegati uno o più commissari per

dare informazioni sugli affari da trattarsi in una adunanza generale od in quella di una sezione, essi intervengono in quelle adunanze al cui ordine del giorno sono inscritti tali affari, e prendono parte alle relative discussioni senza voto deliberativo, a meno che non rivestano la qualità di membro del Consiglio superiore o della sezione.

I commissari che saranno incaricati annualmente dal ministro dei lavori pubblici, in seguito a designazione del Ministero del tesoro e della guerra, saranno invitati a intervenire nelle discussioni relative alla costruzione di nuove strade ordinarie, tramvie e ferrovie, nei limiti stabiliti dai rispettivi decreti di delega.

Le deliberazioni, cui i suddetti commissari non fossero stati invitati a partecipare, sono nulle di diritto.

Art. 17.

Gli autori dei progetti invitati per dare chiarimenti, dovranno ritirarsi prima che il Consiglio discuta e deliberi sullo schema di voto.

I memoriali e documenti che gli interessati credono di sottoporre al Consiglio, devono essere rassegnati al Ministero, che ne curerà la trasmissione alla presidenza del Consiglio superiore.

I membri del Consiglio superiore non debbono tener conto dei documenti che gli interessati loro trasmettessero per altra via.

Art. 18.

I segretari tengono nota delle deliberazioni prese in ciascuna adunanza per inserirne i risultati nel verbale, il quale deve contenere i nomi dei membri presenti, un breve cenno dei fatti e l'enunciazione delle questioni proposte, nonchè il parerere adottato.

Tale verbale è, di regola, letto ed approvato nella seduta immediatamente successiva, ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 19.

Entro il mese di gennaio di ogni anno, il presidente del Consiglio superiore rassegna al ministro una relazione sugli affari pervenuti al Consiglio e trattati in adunanza generale o dalle sezioni, dà notizia degli affari arretrati ed, occorrendo, indica i provvedimenti che reputa opportuni per rendere più sollecito il disimpegno del servizio; formula, inoltre, quelle proposte che, direttamente od in nome della presidenza o del Consiglio, credesse di assoggettare alla considerazione del ministro, in ordine al servizio del Genio civile od alla condotta dei lavori pubblici.

Capo III.

Segreteria del Consiglio.

Art. 20.

Il personale della segreteria del Consiglio si compone di un segretario capo, di tre segretari di sezione, nonchè di quel numero di ingegneri ed aiutanti del genio civile ed ufficiali d'ordine che viene stabilito dal ministro, sulla proposta del presidente del Consiglio superiore.

Art. 21.

Il segretario capo ha la direzione di tutto il servizio di segreteria ed esercita, in quanto ciò sia compatibile con la specialità del suo servizio, le attribuzioni conferite agli ingegneri capi dal regolamento di servizio pel genio civile.

Art. 22.

In caso di assenza o d'impedimento del segretario capo, ne fa le funzioni il più elevato in grado ed, a parità di grado, il più anziano dei segretari di sezione.

In caso di assenza o d'impedimento di uno dei detti segretari, lo sostituisce il più anziano degli altri due o l'ingegnere di classe più anziano addetto al Consiglio.

Art. 23.

La segreteria del Consiglio:

1° spedisce, secondo gli ordini dei presidenti, gli inviti per le adunanze. Quelli diretti agli ispettori compartimentali ed ai consiglieri straordinari sono comunicati loro almeno cinque giorni prima delle adunanze e devono contenere l'ordine del giorno;

2° tiene la corrispondenza del presidente del Consiglio superiore e dei presidenti di sezione, per tutto ciò che riguarda il loro rispettivo servizio;

3° esamina se i documenti relativi a ciascun affare trasmesso dal Ministero appariscano completi. I documenti mancanti e tutti gli altri, dei quali il relatore avesse bisogno, potranno esser richiesti al Ministero dalla segreteria del Consiglio, se non lo fa, per maggior speditezza, il relatore stesso a termini dell'art. 7;

4° verifica se sull'argomento concernente ciascuno affare esistano precedenti o pareri, e, in caso affermativo, trasmette al relatore anche i relativi atti, estraendoli dall'archivio del Consiglio superiore o richiedendoli al Ministero;

5° tiene un registro di protocollo generale nel quale sono descritte tutte le comunicazioni fatte dal Ministero al presidente del Consiglio superiore, segnandovi il numero d'ordine di ciascun affare, la data della nota di trasmissione, l'oggetto, il nome del ricorrente o degli autori dei progetti, la sezione del Consiglio alla quale l'affare è stato assegnato e finalmente la data dell'invio del voto al Ministero;

6° tiene egualmente un repertorio generale o un indice alfabetico, distinto secondo gli uffici o le Amministrazioni da cui provengono i progetti o gli affari;

7° trasmette al presidente, nel giorno precedente ad ogni adunanza, un elenco contenente la indicazione degli affari da discutere ed i nomi dei relatori;

8° trasmette, alla fine di ciascuna adunanza, al ministro un breve sunto delle deliberazioni prese, firmato dal segretario e col visto del presidente, e nel quale sono pure indicati i nomi dei relatori e quelli dei consiglieri presenti all'adunanza;

9° trasmette al Ministero le copie autentiche dei voti emessi nelle singole adunanze del Consiglio e delle sezioni, restituendo, unitamente a ciascun voto, tutte le carte ricevute in comunicazione. Queste copie sono firmate dal segretario;

10° trasmette, ogni quindici giorni, al ministro uno stato numerico degli affari inviati al Consiglio e di quelli risoluti in adunanza generale o dalle sezioni del Consiglio stesso;

11° tiene in ordine e riuniti coi verbali, in distinti fascicoli, gli originali dei voti emessi dal Consiglio in adunanza generale o dalle sezioni;

12° redige gli indici di questi voti, tanto per materia, che in ordine alfabetico e cronologico, onde riesca facile ritrovarli ogni volta che occorra consultarli;

13° tiene un registro nel quale sono indicati, per ciascun ispettore superiore, gli incarichi ordinari e straordinari che gli sono affidati.

Art. 24.

Non si può dar copia nè comunicazione dei pareri del Consiglio superiore senza l'autorizzazione scritta del ministro dei lavori pubblici.

È vietato di far conoscere i nomi dei relatori o dei membri delle Commissioni incaricati dell'esame di un determinato affare, prima che sul medesimo sia stato emesso e sottoscritto il relativo parere.

Art. 25.

I disegni e documenti più importanti sottoposti all'esame del Consiglio superiorre sono, a cura dei segretari, muniti ciascuno di bollo in segno dell'esame che ne è stato fatto, con la data della relativa adunanza ed il numero del voto.

Qualora sieno prescritte modificazioni in un progetto ed occorra

indicarle sui disegni, sarà cura del segretario di segnarle esattamente sui relativi tipi con colore speciale ed in modo che non possano essere alterate o cancellate.

Sui disegni poi quali è consentita la temporanea omissione del bollo, sarà fatta dal segretario analoga annotazione.

Art. 26.

I segretari, sotto la direzione dei rispettivi presidenti, tengono al corrente un registro speciale, nel quale debbono essere indicati quei voti che, nel loro insieme o su qualche punto speciale, stabiliscano norme, principî o pareri di massima. Il segretario capo, sotto la direzione del presidente, compila poi un massimario, ed i voti in esso riportati vengono comunicati al Ministero, per l'inserzione nel *Bollettino ufficiale*.

Art. 27.

Per le adunanze generali del Consiglio e per quelle delle sezioni si tiene un registro speciale analitico delle materie trattate.

Si tengono pure speciali registri del personale e della corrispondenza.

CAPO IV.

Disposizioni generali e diverse.

Art. 28.

Ai consiglieri straordinari aggregati al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che risiedono a Roma e che non siano funzionari retribuiti dallo Stato, è corrisposta una indennità di L. 20 per ogni seduta alla quale intervengano.

Quelli residenti fuori della capitale hanno diritto alle indennità di viaggio assegnate agli ispettori del genio civile, nonchè ad una indennità di L. 20 per ogni seduta del Consiglio o delle Commissioni alla quale intervengano e per i due giorni precedenti e successivi a quelli delle sedute stesse.

Quando, per deliberazione del Consiglio, sanzionata dal Ministero, un consigliere straordinario è incaricato di qualche visita locale, gli spettano le indennità di viaggio degli ispettori ed una indennità giornaliera di L. 20.

Art. 29.

Il riparto del personale d'ordine è stabilito dal presidente del Consiglio superiore.

Art. 30.

L'orario d'ufficio della segreteria del Consiglio superiore è stabilito dal presidente.

Art. 31.

Al personale di segreteria potrà essere concesso dal presidente un annuale congedo di giorni 30, informandone il Ministero.

Art. 32.

Agli ispettori superiori del Genio civile residenti in Roma, non posti a capo di compartimento, il presidente del Consiglio superiore potrà accordare brevi licenze ed il congedo annuale di un mese, informandone il Ministero.

I congedi annuali agli ispettori compartimentali sono accordati dal Ministero, con l'intesa del presidente del Consiglio superiore.

Art. 33.

Tutti i congedi saranno regolati in modo che non rimanga interrotta la trattazione degli affari; ed all'uopo i membri del Consiglio, non appartenenti al Genio civile, dovranno informare il presidente delle loro assenze per congedo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per i lavori pubblici
E. GIANTURCO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente R. decreto:

Sulla proposta del ministro delle finanze:

N. CCCLXXIV (Dato a Racconigi, l'8 ottobre 1906), col quale è data facoltà al Comune di Torino di applicare la tassa sulle aree fabbricabili.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

ELENCO di italiani decessi nel distretto consolare d'Innsbruck la morte dei quali pervenne a conoscenza dell'ufficio nel terzo trimestre 1906:

1. Turco Carlo Giuseppe, d'anni 43, giornaliero, celibe, da Illasi (Verona), morto a Merano li 25 giugno (sei).
2. Bordiga Pietro, id. 35, contadino, celibe, da Bagolino (Brescia) id. a Storo (Trentino) li 9 aprile.
3. Case Maria, nata Tomasi, id. 49, maritata, da Gosaldo (Belluno), id. a Rovereto li 30 giugno.
4. Spiler Pietro, id. 59, coniugato, mediatore, da Hano (Brescia), id. a Moerna (Trentino), li 27 id.
5. Baltieri Giuseppe fu Antonio, id. 72, vedovo, contadino, da Badia Calavena (Verona), id. a Rovereto, li 10 luglio.
6. Bianchini Elvira di Francesco, id. 14, da Verona, id. a Trento li 11 agosto.
7. Restellini Pietro fu Bernardo, ammogliato, id. 50, industriale, da Intra (Novara), id. a Rovereto li 9 aprile.
8. Immenton Maria, nata Hlavatschéck, casalinga, da Arcade (Treviso), id. ad Innsbruck li 24 agosto.
9. Praloran Celeste, ammogliato, id. 47, stradino, da Belluno, morto a Warth (Vorarlberg) li 10 settembre.
10. Rold Primo di Luigi, celibe, id. 21, bracciante, da Mel (Belluno) id. a Fügen (Zillerthal) li 29 agosto.
11. Colautti Giacomo, id. 16, celibe, bracciante, da Segnacco (Udine), id. a Rum presso Hall in Tirolo, li 20 luglio.
12. Gubian Pietro, ammogliato, id. 30, bracciante, da Segnacco (Udine) id. a Rum presso Hall in Tirolo, li 20 id.
13. Moretti Angelo, id. 16, celibe, bracciante, da Tarcento (Udine), id. a Rum presso Hall in Tirolo li 20 id.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

Tedeschi Arturo — Serotti Ludovico — Romagnoli Ugo Giuseppe — Ancona Giuseppe — Vallone Arturo — Surace Giuseppe — Savio Carlo — Marletta Giuseppe — Bozzo Stefano — D'Ottavi Egidio — Colacino Sarro — Ranieri Emilio — La Porta Girolamo — Peri Pier Francesco — Bianchini Ettore — Arcangioli Giulio — Marchello Antonino — Lazzaro Vincenzo — Gallia Emilio — Ranzini Luigi — Marchetti Guido — Troncossi Romolo — Tessera Stefano — Prandini Federico — Pesante Fernando — Gallo Enrico — Lo Guzzo Valentino — De Giorgio Giorgio — Lenti Francesco — Magliano Sebastiano — Onofri Rubino — Farese Enrico — Belforti Mario — Sajeva Agostino — Del Mese Guido — Sbragia Tancredi Napoleone — Vizzini Baldassare — Carnevali Ugo — Tartaglini Salvatore — Liberatore Giacomo — Moltedo Giuseppe — Mattoni Luigi — Porta Eugenio — La Civita Francesco.

Albertosi Giovanni — Santarelli rag. Domenico Antonio — Cozzani Natale — Bellanca Francesco — Crisari Umberto —

Prono Luigi — Fabiani Umberto — Valori Nelusco — Avico Giovanni — Rizzo Alceste — Cheli Ghino — Testa Giovannangelo — Lembo Nicola — Morozzi Augusto — Vulpitta Nicolò — Menotti Riccardo — Orlandi Cesare — Friuli Antonio — Serafini Giovanni Domenico — Preti Bruno — Roges Enrico — Veneziani Lamberto — Pecoraro Cosmo — Bini Carlo.

Con decreto Ministeriale del 29 giugno 1906:

Corretto Giuseppe — Familiari Giuseppe — Pizzuti Bartolomeo — Liverani Vincenzo, aiutanti di 2ª classe a L. 1800, promossi aiutanti di 1ª classe a L. 2000.

Merenda Silvio — Cei Giuseppe — De Francesco Luigi — Carlesi Giuseppe — Ponzoni Giuseppe — De Rossi Ulderico — Molena Domenico — Soccorsi Enrico, aiutanti di 3ª classe a L. 1600, promossi aiutanti di 2ª classe a L. 1800.

Corzino Luigi — Bertinelli Giulio — Salsi Martino — Bellezza Orazio, aiutanti di 4ª classe a L. 1400, promossi aiutanti di 3ª classe a L. 1600.

Primi Luigi — Bianchini Alessandro — Guidoboni Francesco — Saitto Leopoldo — Carcè Agrippino — Gardenal Giacomo — Malerba Domenico — Onesti Enrico — Picco Giorgio — Doria Giuseppe — Guerriero Ernesto — Perardi Mario — Giusti Enrico — Baldrati Doria Saverio — Fabiani Ernesto — Ayra Pier Olimpio — Villa Enrico — Navarra Giuseppe — Bigotti Giuseppe — Sartorio Antonio — Rotella Antonio — Garofoli Luigi — Rocchi Carlo — Ferretto Erminio, aiutanti di 4ª classe a L. 1400, promossi aiutanti di 3ª classe a L. 1600.

Con decreto Ministeriale del 1° giugno 1906:

Pagano Tommaso — Borelli Giuseppe, aiutanti di 4ª classe a L. 1200, promossi aiutanti di classe a L. 1400.

Con R. decreto dell'8 luglio 1906:

Pellati dott. Lorenzo — Arcadipane dott. Gustavo, volontari, nominati vice segretari di 3ª classe a L. 1500, a decorrere dal 1° luglio 1906.

Con R. decreto del 19 luglio 1906:

Palamidessi cav. uff. Emilio, capo ufficio a L. 3000, a riposo dal 1° luglio 1905, reintegrato nel posto di capo ufficio a L. 3000 e riammesso in servizio dal 1° agosto 1906.

Con R. decreto del 4 agosto 1906:

Severino Eugenio, ufficiale di 23 classe a L. 2400, in aspettativa per motivi di malattia, richiamato in attività di servizio, con effetto dal 1° agosto 1906.

Con R. decreto dell'8 luglio 1906:

Geroldi Vincenzo, ufficiale di 3ª classe a L. 2100, nominato vice segretario di 3ª classe a L. 1500, a decorrere dal 1° luglio 1906.

Con decreto Ministeriale del 9 agosto 1906:

Capograssi Francesco, alunno, collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di malattia, dal 1° agosto 1906.

Con decreto Ministeriale del 12 agosto 1906:

Vuolo Francescantonio, alunno, in aspettativa per motivi di famiglia (servizio militare), l'aspettativa concessa è cessata il 31 marzo 1906, ed è ricollocato nell'aspettativa medesima, continuando il servizio militare, con effetto dal 1° aprile di detto anno.

Con decreto Ministeriale del 21 luglio 1906:

Ferrari Guido, aiutante di 1ª classe a L. 2000, collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per anzianità di servizio, con effetto dal 1° agosto 1906.

Con decreto Ministeriale del 9 agosto 1906:

Viliani Vincenzo, aiutante di 2ª classe a L. 1800, in aspettativa per motivi di famiglia, richiamato in attività di servizio, con effetto dal 1° settembre 1906. Per l'interruzione prende posto in ruolo tra Artico Pietro e Merenda Silvio.

Con decreto Ministeriale del 26 maggio 1906:

Di Francesco Luca, aiutante di 4ª classe a L. 1400, destituito dall'impiego, per delitto di peculato continuato, con effetto dal 12 dicembre 1905.

Personale di 1ª categoria

Con R. decreto dell'8 agosto 1906:

Testoni Giuseppe, vice direttore di 2ª classe a L. 3500, collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di malattia, dal 1° settembre 1906.

Lioce Giovanni Battista, vice segretario di 2ª classe a L. 2000, collocato in aspettativa, per motivi di famiglia, dal 1° agosto 1906.

Personale di 2ª categoria

Con R. decreto del 22 luglio 1906:

Grippa Benvenuto, capo ufficio a L. 3600, collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per avanzata età ed anzianità di servizio, dal 1° agosto 1905.

Con R. decreto del 26 luglio 1906:

Giordano Luigi, capo ufficio telegrafico a L. 3300, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 1° agosto 1906.

Con R. decreto del 16 agosto 1906:

Scotto Vincenzo, capo ufficio a L. 3300, collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di malattia, dal 1° agosto 1906.

Con R. decreto del 22 luglio 1906:

Mazzi Augusto, capo ufficio a L. 3300, collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per anzianità di servizio, dal 1° agosto 1906.

Con R. decreto del 16 agosto 1906:

Fantini Garibaldi, ufficiale di 1ª classe a L. 2700, collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di malattia, dal 16 agosto 1906

Amato Bartolomeo, ufficiale di 2ª classe a L. 2640 (con sessennio), id. id. dal 1° agosto 1906.

Lalli Giuseppe, ufficiale telegrafico a L. 2200 (in aspettativa per motivi di malattia), richiamato in attività di servizio dal 1° agosto 1906.

D'Atri Guglielmo, ufficiale telegrafico a L. 2200, collocato in aspettativa d'autorità, per motivi di malattia, dal 1° agosto 1906.

Del Corno Giovanni, ufficiale di 3ª classe a L. 2100, collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di malattia, dal 24 luglio 1906.

Barberis Francesco, ufficiale di 4ª classe a L. 1800, collocato in aspettativa, per motivi di famiglia, dal 1° agosto 1906.

e Robertis dott. Raffaele, ufficiale di 6ª classe a L. 1200 (in aspettativa per motivi di famiglia), richiamato in attività di servizio, dal 20 agosto 1906. (Per l'interruzione prende posto in ruolo dopo Santagata Michele).

Russo dott. Martino Eugenio, ufficiale di 6ª classe a L. 1200 (in aspettativa per motivi di malattia), richiamato in attività di servizio dal 16 agosto 1906.

Con R. decreto del 16 luglio 1906:

Santagata Michele, alunno, nominato ufficiale di 6ª classe a lire 1200, dal 16 luglio 1906. Prende posto in ruolo dopo Petretti Leonida.

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

AVVISO.

Il giorno 18 corrente, in Castrolibero, provincia di Cosenza, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico governativo, con orario limitato di giorno.

Roma, 18 ottobre 1906.

MINISTERO DEL TESORO - SITUAZIONE al 30 settembre 1906

amministrati dalla Direzione Generale del Debito

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI DEBITI	EPOCA in cui verrà a compiersi l'estinzione di ciascun debito	Consistenza dei debiti in rendita
	PARTE I. - Debiti amministrati dalla Direzione Generale del Debito Pubblico		
	Gran Libro.		
1	Consolidato 5 per %	(*) —	395,177,252 —
2	Consolidato 3 per %	(*) —	4,803,251 22
3	Consolidato 4 per % netto	(*) —	7,875,592 —
4	Consolidato 3,50 per % netto	(*) —	32,978,645 19
5	Antiche rendite consolidate nominative 4,50 % netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza	—	32,481,575 54
			473,316,315 95
	RENDITE DA TRASCRIVERE NEL GRAN LIBRO.		
6	Al Consolidato 5 per % - Legge 29 giugno 1871, n. 339 (Debiti 5 %)	—	76,084 98
			76,084 98
	RENDITA IN NOME DELLA SANTA SEDE.		
7	Rendita perpetua ed inalienabile creata con legge 13 maggio 1871, n. 214	—	3,225,000 —
	DEBITI PERPETUI.		
8	Debito 3 ottobre 1825 — 3 % (Modena) *(incluso separatamente nel Gran Libro)*	—	13,963 37
9	Assegni diversi modenesi — 3 %	—	1,420 83
10	Debito perpetuo 5 per % a nome dei Comuni di Sicilia	—	987,626 78
11	Debito perpetuo 5 per % a nome dei Corpi morali di Sicilia	—	1,080,796 30
12	Rendita 3 per % assegnata ai creditori legali nelle provincie napoletane	—	94,171 46
13	Id. id. ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015	—	593,245 66
			2,771,224 40
	DEBITI REDIMIBILI.		
	Debiti redimibili inclusi separatamente nel Gran Libro.		
14	*Toscana* 5 per % - 10 febbraio 1861 [Ferrovia maremmana]	(*) 1959	2,031,600 —
15	*Parma* 5 » % - 15-16 giugno 1827	(10) 1906	9,588 14
16	*Roma* 5 » % - 18 aprile 1860 e 26 marzo 1864 (Prestiti cattolici)	(*) 1907	290 —
17	*Roma* 5 » % - 11 aprile 1866 (Blount)	(*) 1940	1,567,475 —
18	*Regno d'Italia* 5 » % - Obbligazioni dell'Asse Ecclesiastico - Emissione 1870. 1ª categoria.	indeterminata	1,425,730 —
	2ª categoria.	1911	1,290,410 —
19	*Regno d'Italia* 5 » % - Obbligazioni della ferrovia di Novara	1917	100,736 —
20	*Regno d'Italia* 5 » % - Obbligazioni della ferrovia di Cuneo. 1ª emissione.	1916	86,680 —
21	*Regno d'Italia* 3 » % - Obbligazioni della ferrovia di Cuneo. 2ª emissione.	1948	184,515 —
22	*Regno d'Italia* 3 » % - Obbligazioni della ferrovia Vittorio Emanuele	(*) 1961	3,439,500 —
			10,136,524 14
	Debiti redimibili non inclusi nel Gran Libro *(Contabilità diverse).*		
23	Obbligazioni 3 per % della ferrovia Torino-Savona-Acqui	(*) 1964	218,085 —
24	Id. 5 » % della ferrovia Genova-Voltri	1906	2,087 50
25	Id. 6 » % dei Canali Cavour	(*) 1915 (**)	1,483,740 —
26	Id. 5 » % della ferrovia Udine-Pontebba	1970 (**)	1,135,525 —
27	Id. 5 » % per la 2ª serie dei lavori del Tevere (emissione 1883)	1934	169,575 —
28	Id. 5 » % » 2ª serie id. (» 1884)	1936	172,275 —
29	Id. 5 » % » 2ª serie id. (» 1885)	1936	172,275 —
	Da riportarsi		3,353,562 50

(1° trimestre dell'esercizio 1906-1907) dei Debiti Pubblici dello Stato

Pubblico e dalla Direzione Generale del Tesoro.

al 30 giugno 1906	Variazioni avvenute dal 1° luglio 1906 al 30 settembre 1906				Consistenza dei debiti al 30 settembre 1906	
	Aumenti		Diminuzioni			
in capitale	nella rendita	nel capitale	nella rendita	nel capitale	in rendita	in capitale
7,903,545,040 —	—	—	(1) 7,500 —	(1) 150,000 —	395,169,752 —	7,903,395,040 —
160,108,374 —	—	—	(2) 15 —	(2) 500 —	4,803,236 22	160,107,874 —
196,889,800 —	(3) 6,000 —	(3) 150,000 —	—	—	7,881,592 —	197,039,800 —
912,247,005 43	(4) 4,716 11	(4) 134,746 —	(5) 585 66	(5) 16,733 14	32,982,775 64	912,365,018 29
721,812,789 78	(6) 753 —	(6) 16,733 33	(7) 6,421 95	(7) 142,710 —	32,475,906 59	721,686,813 11
9,924,603,009 21	11,469 11	301,479 33	14,522 61	309,943 14	(8) 473,313,262 45	9,924,594,545 40
1,521,699 60	—	—	—	—	76,084 98	1,521,699 60
1,521,699 60	—	—	—	—	76,084 98	1,521,699 60
64,500,000 —	—	—	—	—	3,225,000 —	64,500,000 —
465,445 70	—	—	—	—	13,963 37	465,445 70
47,360 93	—	—	—	—	1,420 83	47,360 93
19,752,535 60	—	—	(9) 459 —	(9) 9,180 —	987,167 78	19,743,355 60
21,615,926 —	—	—	—	—	1,080,796 30	21,615,926 —
3,139,048 67	—	—	—	—	94,171 46	3,139,048 67
19,774,855 34	—	—	—	—	593,245 66	19,774,855 34
64,795,172 24	—	—	459 —	9,180 —	2,770,765 40	64,785,992 24
40,632,000 —	—	—	—	—	2,031,600 —	40,632,000 —
191,762 80	—	—	—	—	9,588 14	191,762 80
5,800 —	—	—	(11) 170 —	(11) 3,400 —	120 —	2,400 —
31,349,500 —	—	—	(11) 5,500 —	(11) 110,000 —	1,561,975 —	31,239,500 —
28,514,600 —	—	—	—	—	1,425,730 —	28,514,600 —
25,808,200 —	—	—	(11) 221,345 —	(11) 4,426,900 —	1,069,065 —	21,381,300 —
2,014,720 —	—	—	(11) 6,576 —	(11) 131,520 —	94,160 —	1,883,200 —
1,733,600 —	—	—	—	—	86,680 —	1,733,600 —
6,150,500 —	—	—	—	—	184,515 —	6,150,500 —
114,650,000 —	—	—	(11) 24,465 —	(11) 815,500 —	3,415,035 —	113,834,500 —
251,050,682 80	—	—	258,056 —	5,487,320 —	9,878,468 14	245,563,362 80
7,269,500 —	—	—	—	—	218,085 —	7,269,500 —
41,750 —	—	—	—	—	2,087 50	41,750 —
24,729,000 —	—	—	—	—	1,483,740 —	24,729,000 —
22,710,500 —	—	—	—	—	1,135,525 —	22,710,500 —
3,391,500 —	—	—	—	—	169,575 —	3,391,500 —
3,445,500 —	—	—	—	—	172,275 —	3,445,500 —
3,445,500 —	—	—	—	—	172,275 —	3,415,500 —
65,033,250 —	—	—	—	—	3,353,562 50	65,033,250 —

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI DEBITI	EPOCA in cui verrà a compiersi l'estinzione di ciascun debito	Consistenza dei debiti in rendita
	Riporto	. . . .	3,353,562 50
30	Obbligazioni 5 per % per saldo 7ª quota della 3ª serie dei lavori del Tevere e per le quote a tutto l'esercizio 1894-95 della 4ª serie	1944	501,025 —
31	Id. 5 » % per le opere edilizie di Roma (serie A)	1942	229,225 —
32	Id. 5 » % pei lavori di risanamento della città di Napoli (3ª serie)	1958	364,875 —
33	Id. 5 » % » id. id. (4ª serie)	1958	376,250 —
34	Id. 5 » % » id. id. (7ª serie)	1958	329,400 —
35	Id. 5 » % » id. id. (8ª serie)	1958	460,125 —
36	3 per % delle ferrovie livornesi (serie A)	1953 (**)	254,265 —
37	3 » % id. (serie B)	1953 (**)	86,790 —
38	3 » % id. (serie C)	(*) 1953 (**)	855,645 —
39	Obbligazioni — 3 » % id. (serie D¹)	(*) 1953 (**)	1,222,350 —
40	della — 3 » % id. (serie D²)	(*) 1953 (**)	1,589,025 —
41	Società — 3 » % della ferrovia Lucca-Pistoia (emissione 1856)	(*) 1954 (**)	146,664 —
42	delle — 3 » % id. (emissione 1858)	(*) 1954 (**)	71,555 40
43	ferrovie — 3 » % id. (emissione 1860)	1954 (**)	169,696 80
44	romane — 5 » % della ferrovia centrale toscana (serie A)	(*) 1934 (**)	270,575 —
45	5 » % id. (serie B)	(*) 1934 (**)	795,475 —
46	5 » % della ferrovia Asciano-Grosseto (serie C)	(*) 1934 (**)	780,375 —
47	3 » % delle ferrovie romane (Obbligazioni comuni)	1954 (**)	791,460 —
48	Titoli della Società della ferrovia del Monferrato — Azioni privilegiate della ferrovia Cavallermaggiore-Bra	1964 (**)	20,300 —
49	Obbligazioni 3 % della ferrovia Cavallermaggiore - Alessandria	(*) 1956 (**)	298,500 —
50	Azioni comuni della ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnole - Mortara	1961 (***)	—
51	Obbligazioni 5 % delle strade ferrate del Tirreno (serie A)	1944	1,566,750 —
52	Id. id. (serie B)	1944	1,620,950 —
53	Id. id. (serie C)	1944	2,097,800 —
54	Id. id. (serie D)	1944	2,383,900 —
55	Obbligazioni ferroviarie 3 per % — Rete Mediterranea (serie A)	(*) 1985 (**)	3,665,475 —
56	Id. id. id. id. (serie B)	(*) 1985 (**)	3,447,990 —
57	Id. id. id. id. (serie C)	(*) 1985 (**)	2,915,550 —
58	Id. id. id. id. (serie D)	(*) 1985 (**)	1,000,725 —
59	Id. id. id. id. (serie E)	(*) 1985 (**)	2,284,950 —
60	Obbligazioni ferroviarie 3 per % — Rete Adriatica (serie A)	(*) 1985 (**)	3,707,745 —
61	Id. id. id. id. (serie B)	(*) 1985 (**)	2,122,425 —
62	Id. id. id. id. (serie C)	(*) 1985 (**)	2,361,375 —
63	Id. id. id. id. (serie D)	(*) 1985 (**)	844,785 —
64	Id. id. id. id. (serie E)	(*) 1985 (**)	2,334,765 —
65	Obbligazioni ferroviarie 3 per % — Rete Sicula (serie A)	(*) 1985 (**)	831,735 —
66	Id. id. id. id. (serie B)	(*) 1985 (**)	887,325 —
67	Id. id. id. id. (serie C)	(*) 1985 (**)	695,220 —
68	Id. id. id. id. (serie D)	(*) 1985 (**)	246,630 —
69	Id. id. id. id. (serie E)	(*) 1985 (**)	111,075 —
70	Capitali diversi infruttiferi	—	—
			48,094,308 70

Riassunto dei Debiti amministrati dalla Direzione Generale del Debito Pubblico.

Gran Libro	473,316,315 95
Rendite da trascrivere nel Gran Libro	76,084 98
Rendita in nome della Santa Sede	3,225,000 —
Debiti perpetui	2,771,224 40
TOTALE dei Debiti consolidati e perpetui	479,388,625 33
Debiti redimibili . . . — Debiti redimibili inclusi separatamente nel Gran Libro	10,136,524 14
Debiti redimibili . . . — Debiti redimibili non inclusi nel Gran Libro *(Contabilità diverse)*	48,094,308 70
TOTALE	537,619,458 17

Dalla direzione generale del debito pubblico — Roma, li 12 ottobre 1906.

Per il direttore capo della ragioneria
E. MANDOJ.

al 30 giugno 1906	Variazioni avvenute dal 1° luglio 1906 al 30 settembre 1906				Consistenza dei debiti al 30 settembre 1906	
	Aumenti		Diminuzioni			
in capitale	nella rendita	nel capitale	nella rendita	nel capitale	in rendita	in capitale
65,033,250 —	—	—	—	—	3,353,562 50	65,033,250 —
10,020,500 —	—	—	—	—	501,025 —	10,020,500 —
4,584,500 —	—	—	—	—	229,225 —	4,584,500 —
7,297,500 —	—	—	—	—	364,875 —	7,297,500 —
7,525,000 —	—	—	—	—	376,250 —	7,525,000 —
6,588,000 —	—	—	—	—	329,400 —	6,588,000 —
9,202,500 —	—	—	—	—	460,125 —	9,202,500 —
8,475,500 —	—	—	—	—	254,265 —	8,475,500 —
2,893,000 —	—	—	—	—	86,790 —	2,893,000 —
28,521,500 —	—	—	—	—	855,645 —	28,521,500 —
40,745,000 —	—	—	—	—	1,222,350 —	40,745,000 —
52,967,500 —	—	—	—	—	1,589,025 —	52,967,500 —
4,888.800 —	—	—	—	—	146,664 —	4,888,800 —
2,385,180 —	—	—	—	—	71,555 40	2,385,180 —
5,656,560 —	—	—	—	—	169,696 80	5,656,560 —
5,411,500 —	—	—	—	—	270,575 —	5,411,500 —
15,909,500 —	—	—	—	—	795,475 —	15,909,500 —
15,607,500 —	—	—	—	—	780,375 —	15,607,500 —
26,382,000 —	—	—	—	—	791,460 —	26,382,000 —
1,015,000 —	—	—	—	—	20,300 —	1,015,000 —
9,950,000 —	—	—	—	—	298,500 —	9,950,000 —
9,544,000 —	—	—	—	—	—	9,544,000 —
31,335,000 —	—	—	—	—	1,566,750 —	31,335,000 —
32,419,000 —	—	—	—	—	1,620,950 —	32,419,000 —
41,956,000 —	—	—	—	—	2,097,800 —	41,956,000 —
47,678,000 —	—	—	—	—	2,383,900 —	47,678,000 —
122,182,500 —	—	—	—	—	3,665,475 —	122,182,500 —
114,933,000 —	—	—	—	—	3,447,990 —	114,933,000 —
97,185,000 —	—	—	—	—	2,915,550 —	97,185,000 —
33,357,500 —	—	—	—	—	1,000,725 —	33,357,500 —
76,165,000 —	—	—	—	—	2,284,950 —	76,165,000 —
123,591,500 —	—	—	—	—	3,707,745 —	123,591,500 —
70,747,500 —	—	—	—	—	2,122,425 —	70,747,500 —
78,712,500 —	—	—	—	—	2,361,375 —	78,712,500 —
28,159,500 —	—	—	—	—	844,785 —	28,159,500 —
77,325,500 —	—	—	—	—	2,334,765 —	77,825,500 —
27,724,500 —	—	—	—	—	831,735 —	27,724,500 —
29,577,500 —	—	—	—	—	887,325 —	29,577,500 —
23,174,000 —	—	—	—	—	695,220 —	23,174,000 —
8,221,000 —	—	—	—	—	246,630 —	8,221,000 —
3,702,500 —	—	—	—	—	111,075 —	3,702,500 —
132,987 20	—	—	—	—	—	132,987 20
1,409,383,777 20	—	—	—	—	48,094,308 70	1,409,383,777 20
9,924,603,009 21	11,469 11	301,479 33	14,522 61	309,943 14	473,313,262 45	9,924,591,545 40
1,521,699 60	—	—	—	—	76,084 98	1,521,699 60
64,500,000 —	—	—	—	—	3,225,000 —	64,500,000 —
64,795,172 24	—	—	459 —	9,180 —	2,770,765 40	64,785,992 24
10,055,419,881 05	11,469 11	301,479 33	14,981 61	319,123 14	479,385,112 83	10,055,402 237 24
251,050,682 80	—	—	258,056 —	5,487,320 —	9,878,468 14	245,563,362 80
1,409,383,777 20	—	—	—	—	48,094,308 70	1,409,383,777 20
11,715,854,341 05	11,469 11	301,479 33	273,037 61	5,806,443 14	537,357,889 67	11,710,349,377 24

Il direttore-generale del debito pubblico
MANCIOLI.

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI DEBITI	EPOCA in cui verrà a compiersi l'estinzione di ciascun debito	Consistenza dei debiti in rendita
	PARTE II. — Debiti amministrati dalla Direzione Generale del Tesoro.		
	DEBITI REDIMIBILI.		
1	Buoni dei danneggiati dalle truppe borboniche di Sicilia	1984	244,185 —
2	Annualità dovuta alla Società delle ferrovie del Sud dell'Austria per il riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia	1968	25,431,660 —
3	Buoni del Tesoro a lunga scadenza. (Legge 7 luglio 1901, n. 323)	1926	1,239,175 —
4	Certificati di credito ferroviari con interessi 3.65 0/0 netto (art. 6 legge 25 giugno 1905, n. 261)	1916	12,975,750 —
	TOTALE DEI DEBITI AMMINISTRATI DALLA DIREZIONE GENERALE DEL TESORO		39,890,770 —

Dalla direzione generale del tesoro - Roma, li 17 ottobre 1906.

RIASSUNTO

	Consistenza dei debiti in rendita
PARTE I. — *Totale dei debiti amministrati dalla direzione generale del debito pubblico*	537,619,458 17
PARTE II. — *Totale dei debiti amministrati dalla direzione generale del tesoro*	39.890,770 —
TOTALE GENERALE	577,510,228 17

al 30 giugno 1906	Variazioni avvenute dal 1° luglio 1906 al 30 settembre 1906				Consistenza dei debiti al 30 settembre 1906	
	Aumenti		Diminuzioni			
in capitale	nella rendita	nel capitale	nella rendita	nel capitale	in rendita	in capitale
4,883,700 —	—	—	(12) 265 —	(12) 5,300 —	(13) 243,930 —	(13) 4,878,400 —
927,572,694 92	—	—	—	—	25,431,660 —	927,572,694 92
35,405,000 —	—	—	—	—	1,239,175 —	35,405,000 —
355,500,000 —	—	—	—	—	12,975,750 —	355,500,000 —
1,323,361,394 92	—	—	265 —	5,300 —	39,890,505 —	1,323,356,094 92

Il direttore generale del tesoro
ZINCONE.

GENERALE

al 30 giugno 1906	Variazioni avvenute dal 1° luglio 1906 al 30 settembre 1906				Consistenza dei debiti al 30 settembre 1906	
	Aumenti		Diminuzioni			
in capitale	nella rendita	nel capitale	nella rendita	nel capitale	in rendita	in capitale
11,715,854,341 05	11,469 11	301,479 33	273,037 61	5,806,443 14	537,357,889 67	11,710,349,377 24
1,323,361,394 92	—	—	265 —	5,300 —	39,890,505 —	1,323,356,094 92
13,039,215,735 97	11,469 11	301,479 33	273,302 61	5,811,743 14	577,248,394 67	13,033,705,472 16
In diminuzione . .	Rendita L. 261,833 50		Capitale L. 5,510,263 81			

Annotazioni

pei debiti amministrati dalla Direzione Generale del Debito Pubblico

(*) Questo debito è pagabile anche all'estero.
(**) Gl' interessi di questo debito sono soggetti anche alla tassa di negoziazione.
(***) Il rimborso delle quote di capitale di questo debito è soggetto alla tassa di negoziazione.

(1) Rendita annullata per conversione in consolidato 4 per cento netto, giusta l'art. 8, allegato *L*, alla legge 22 luglio 1894, n. 339 . . . . Rendita L. 7500 — Cap. nom. L. 150,000 —

(2) Rendita e capitale nominale di una partita annullata dalla consistenza del consolidato, per prescrizione trentennale.

(3) Rendita iscritta per conversione di rendita consolidata 5 per cento, giusta l'art. 8, allegato *L*, alla legge 22 luglio 1894, n. 339 . . . . Rendita L. 6000 — Cap. nom. L. 150,000 —

4) Rendita inscritta per conversione di rendite 4.50 0[0 netto giusta la legge 21 dicembre 1903, n. 483. . . . . Rendita L. 4,716 11 Cap. nom. L. 134,746 —

5) Rendita già convertita in consolidato 3.50 0[0, stata annullata e ricostituita nelle antiche rendite nominative 4.50 0[0 conservate esclusivamente a favore delle istituzioni pubbliche di beneficenza in seguito a comprovato diritto. . Rendita L. 585 66 Cap. nom. L. 16,733 14

6) Rendita già convertita in consolidato 3.50 0[0 netto, ricostituita fra quelle 4.50 0[0 conservate esclusivamente a favore delle istituzioni pubbliche di beneficenza, giusta la precedente nota 5). . . . . Rendita L. 753 — Cap. nom. L. 16,733 33

7) Rendita ricostituita nel consolidato 5 0[0, perchè riconosciuta non avere diritto alla conversione privilegiata in 4 50 0[0 di cui alla legge 22 luglio 1894, n. 339. . . . . Rendita L. 358 37 Cap. nom. L. 7,963 78

Rendita di iscrizioni conservate a favore delle istituzioni pubbliche di beneficenza, annullata per conversione in consolidato 3.50 0[0 in seguito ad accertamento delle condizioni volute dalla legge 21 dicembre 1903, n. 483, giusta la precente nota 4). . . . . Rendita L. 6,063 58 Cap. nom. L. 134,746 22

Insieme Rendita L. 6,421 95 Cap. nom. L. 142,710 —

8) Le rendite dei consolidati sono ripartite nelle seguenti categorie d'iscrizioni:

	Quantità delle iscrizioni					Totale
	5 per %	3 per %	4 % netto	3,50 % netto Categoria *A*	Antiche rendite cons. 4,50 %	
Rendite nominative	483,859 —	15,703 —	5,190 —	17,478 —	33,433 —	555,663 —
id. al portatore	1,625,150 —	19,225 —	26,382 —	82,419 —	—	1,753,176 —
id. miste	8,237 —	43 —	311 —	472 —	—	9,063 —
Assegni provvisori nominativi.	21,979 —	845 —	—	5,530 —	12,650 —	41,004 —
id. id. al portatore	1,478 —	86 —	—	1,070 —	—	2,634 —
	2,140,703 —	35,902 —	31,883 —	106,969 —	46,083 —	2,361,540 —

	Ammontare della rendita					Totale
	5 per %	3 per %	4 % netto	3,50 % netto Categoria *A*	Antiche rendite cons. 4,50 %	
Rendite nominative	204,088,710 —	3,061,878 —	4,863,940 —	24,737,996 50	32,457,201 —	269,209,725 50
id. al portatore	189,296,880 —	1,733,799 —	2,965,972 —	8,190,430 50	—	202,187,081 50
id. miste	1,741,495 —	6,447 —	51,680 —	43,218 —	—	1,842,840 —
Assegni provvisori nominativi	40,812 90	1,010 —	—	9,615 15	18,705 59	70,143 64
id. id. al portatore	1,854 10	102 22	—	1,515 49	—	3,471 81
	395,169,752 —	4,803,236 22	7,881,592 —	32,982,775 64	32,475,906 59	473,313,262 45

9) Rendita e capitale nominale di una partita annullata in forza dell'art. 36 del decreto luogotenenziale 7 luglio 1866, n. 3036.

10) Pei debiti ammortizzabili mediante acquisti al valore del corso, non è che approssimativa l'indicata epoca della loro estinzione.

11) Rendita e capitale nominale delle obbligazioni estratte, da rimborsarsi alla pari, sotto deduzione di quello precedentemente convertite in rendita consolidata.

Annotazioni

pei debiti amministrati dalla Direzione Generale del Tesoro

12) Diminuzione corrispondente per L. 265 di interessi e L. 5300 di capitale, all'ammortamento avvenuto nel mese di agosto 1906.

13) Sono compresi n. 4024 buoni per complessive L. 2,401 900 di capitale e L. 120,095 d'interessi, perchè, sebbene convertiti in rendita consolidata, sono pur sempre sussistenti agli effetti dell'ammortamento, previsto dall'art. 101 della legge 17 luglio 1890, n. 6970.

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio

SERVIZIO DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE*

ELENCO numero 5 degli attestati di privativa per modelli e disegni di fabbrica rilasciati nel mese di settembre 1906.

Numero del Registro gen.	Attestati Volume	Attestati Numero	COGNOME E NOME del richiedente	DATA della presentazione della domanda	TITOLO DEL TROVATO
1174	12	70	Pedersoli Alessandro fu Carlo, Napoli	17 maggio 1906	Letto da campo a valigia
1183	12	71	Loreti A. e C. (Ditta), a Macerata	18 id. »	Bottiglia in vetro con bicchiere di metallo
1222	12	72	Pedersoli Alessandro fu Carlo, a Napoli	22 giugno »	Testate ornamentali per letti in ferro
1224	12	73	Lo stesso	27 luglio »	Testate ornamentali per letti in ferro
1225	12	74	Lo stesso	27 id. »	Testate ornamentali per letti in ferro
1226	12	75	Lo stesso	27 id. »	Testate ornamentali per letti in ferro
1227	12	76	Laplace Alfredo, a Ginevra (Svizzera)	6 agosto »	Fissa cravatte a doppia pinza
1231	12	77	Pastori & Casanova (Ditta), a Monza (Milano)	8 id. »	Stoffe per tappezzerie e mobili
1232	12	78	La stessa.	8 id. »	Stoffe per tappezzerie e mobili
1233	12	79	La stessa	8 id. »	Stoffe per tappezzerie e mobili
1247	12	80	Ignaz Bittmann (Ditta), a Vienna	15 settembre »	Acconciatura d'ornamento del capo per signora
1234	12	81	Pastori & Casanova (Ditta), a Monza (Milano)	8 agosto »	Stoffe per tappezzerie e mobili
1235	12	82	La stessa	8 id. »	Stoffe per tappezzerie e mobili
1236	12	83	La stessa	8 id. »	Stoffe per tappezzerie e mobili
1237	12	84	La stessa	8 id. »	Stoffe per tappezzerie e mobili
1238	12	85	La stessa.	8 id. »	Stoffe per tappezzerie e mobili
1240	12	86	Pedersoli Alessandro fu Carlo, a Napoli	3 settembre »	Telai di ghisa ornamentali per letto
1241	12	87	Lo stesso	3 id. »	Telai di ghisa ornamentali per letto
1242	12	88	Lo stesso	3 id. »	Testate ornamentali per letti in ferro
1243	12	89	Lo stesso	3 id. »	Telai di ghisa ornamentali per letto
1244	12	90	Lo stesso	3 id. »	Telai di ghisa ornamentali per letto
1246	12	91	Pasini & Maiocchi (Ditta), a Milano	12 id. »	Borsetta per signora

Roma, 4 ottobre 1906.

Il direttore capo della divisione I: S. OTTOLENGHI.

MINISTERO DEL TESORO - Direzione generale del Debito pubblico

3ª PUBBLICAZIONE

Conformemente alle disposizioni degli articoli 31 della legge 10 luglio 1861, nn. 94 e 136 del regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942;

Si notifica che ai termini dell'articolo 135 del citato regolamento, fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale, nei modi stabiliti dall'articolo 139 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita iscritta	DIREZIONE che iscrisse la rendita
Consolidato 5 %	1302717 Solo certificato di proprietà	Ditta Sisto Destefanis e Cª, in liquidazione, corrente in Torino (Vincolata)	Lire	155 —	Roma
»	1249381	Rubino Giuseppa di Giovanni, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Borgetto (Palermo) . .	»	220 —	»
»	78326/261176 Certificato di proprietà e di usufrutto	Cappellania laicale istituita dal fu Antonio Maria Fusco per la chiesa di Santa Maria Maddalena di Pazzi in San Giovanni a Teduccio per la proprietà, e per l'usufrutto al cappellano *pro-tempore*	»	50 —	Napoli
»	553466	Zottarelli Domenico di Pasquale (Con annotazione). . . .	»	70 —	Firenze
»	576993	Intestata ed annotata come la precedente	»	5 —	»
»	579001	Intestata ed annotata come la precedente	»	5 —	»
»	45577/162177	Argenti Angelo fu Gaetano di Como (Con annotazione) . .	»	5 —	Milano
»	22288/138888	Argenti Angelo di Como (Con annotazione)	»	30 —	»
»	89189/484489	Opera pia fondata da Giacomo Pocobelli fu Gaspare in Melide, amministrata dalla municipalità di detto Comune (Lugano, Svizzera) (Con annotazione)	»	250 —	Torino
»	1277957	Calestrini Mariano fu Demetrio, minore, sotto la patria potestà della madre Reali Antonia di Florido, vedova Calestrini, domiciliato a Ferentino (Roma). (Con avvertenza)	»	250 —	Roma
»	1277958	Intestata come la precedente (Con annotazione)	»	80 —	»
»	729739	Opere pie Sacramento, San Vito, San Paolo, San Leonardo, Santa Maria del Carmine e Santa Maria delle Grazie in Bonifati (Cosenza)	»	485 —	»
»	1344167	Appiani Clelia di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Genova (Con avvertenza).	»	285 —	»
»	1374004	Castagna Giovanni fu Giuseppe, domiciliato a Treviso (Con annotazione)	»	100 —	»
Consolidato 3.50 %	15191	Opera pia Caligaris in Nizza Monferrato (Alessandria) . .	»	301 —	»

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita iscritta	DIREZIONE che iscrisse la rendita
Consolidato 5 %	1291650	Frangipane Giulia fu Mariano, moglie di Boccolini Giovanni fu Rinaldo, domiciliata a Cotrone (Catanzaro) (Con annotazione)	*Lire*	200 —	Roma
»	662453 Solo certificato di proprietà	Oculle Emilia fu Felice Petronio, moglie di Cavalletto Giovanni, domicliata a Rivarolo Canavese (Torino) (Con annotazione)	»	35 —	»
»	1097697	Pio Ricovero Cacciamatta in Tavernola Bergamasca (Bergamo)	»	75 —	»
»	1305460	Intestata come la precedente	»	485 —	»
»	1340453	Intestata come la precedente	»	570 —	»
Consolidato 4,50 %	1530	Intestata come la precedente	»	6030 —	»
»	41032	Intestata come la precedente	»	165 —	»
»	48422	P. I. Orfanotrofio Cacciamatta	»	63 —	»
»	52540	P. I. Orfanotrofio Cacciamatta	»	786 —	»
»	1575 Assegno provv.	Pio Ricovero Cacciamatta in Tavernola Bergamasca (Bergamo)	»	2 60	»
Consolidato 5 %	876427 Solo certificato di proprietà	Battioli Enrichetta fu Alessandro, nubile, domiciliata a Firenze (Vincolata)	»	620 —	»
»	366296 / 19786	Guarino Leoluca fu Bernardo, domiciliato a Corleone (Vincolata)	»	20 —	Palermo
»	79097 / 8327 Assegno provv.	Riggio Rosario, Teresa, Maria, Luigia, Nicolò e Nicola fu Giuseppe, minori, rappresentati da Ferro Sigismonda fu Rosario, madre e tutrice, domiciliati in Nicosia (Vincolato)	»	2 50	»
»	1050313	Confraternita di San Valentino in Stimigliano (Perugia) (Con avvertenza)	»	20 —	Roma
»	1140575	Intestata come la precedente (Con avvertenza)	«	25 —	»
»	1149270	Congregazione di carità di Magliano di Tenna (Ascoli) (Con annotazione)	»	5 —	»
»	1011719 Solo certificato di proprietà	Parodi Giambattista fu Ambrogio, domiciliato in Prà (Genova) (Vincolata)	»	90 —	»
Consolidato 3 %	41565	Sacerdote Vita fu Elia, domiciliato in Asti (Alessandria) (Con annotazione)	»	900 —	»
Consolidato 5 %	1236057 Solo certificato di proprietà	Gaetani di Laurenzana dell'Aquila d'Aragona di Centineo, conte Luigi, fu Francesco Paolo, marchese di Jannaco, domiciliato a Napoli (Con vincolo d'usufrutto)	»	3715 —	»
»	313375 / 130435 Certificato di proprietà e di usufrutto	Di Mauro Andrea fu Nicola, domiciliato in Cava dei Tirreni (Vincolata ed annotata)	»	215 —	Napoli

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita iscritta	DIREZIONE che iscrisse la rendita
Consolidato 5 %	1174868	Gidiuli Carmelo di Paolo, domiciliato a Locorotondo (Bari). Ipotecata per cauzione di Gidiuli Paolo fu Carmelo, portalettere rurale . . . Lire	10 —	Roma
Consolidato 3 %	27049 / 599	Burzio Tiburzio del vivente Teresio, domiciliato in Torino (Con annotazione) . . . »	15 —	Torino
Consolidato 5 %	490924 / 95624	Intestata ed annotata come la precedente . . . »	5 —	»
»	1111035	Conservatorio ed educandato sotto il titolo dei Ss. Gennaro e Clemente alla Duchessa in Napoli (Con annotazione) . »	45 —	Roma
»	1032214	Russo Giuseppe fu Rosario, domiciliato a Catania (Con annotazione) . . . »	10 —	»
Debito 5 % dei Comuni di Sicilia	4170	Confraternita del SS. Rosario di Gangi . . . »	8 66	Palermo
Consolidato 3 % creditori legali napoletani	12325	Cappellania istituita dal fu Giovanni Scognamiglio . . . »	12 75	Napoli

Roma, 31 maggio 1906.

Per il capo sezione GAMBACCIANI. — *Il direttore generale* MANCIOLI. — *Per il direttore capo della 2ª divisione* ROVERANO.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,324,433 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 250, n. 1,225,042 di L. 175, n. 1,110,710 di L. 410, n. 1,100,315 di L. 100 e n. 1,031,569 di L. 100 al nome di Grugnola *Anna* fu Enrico, minore, sotto la patria potestà della madre *Olcese* Antonietta fu Luigi, vedova Grugnola, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Grugnola *Giovanna-Francesca*-Luisa-Rosa, detta Anna, fu Enrico, minore sotto la patria potestà della madre *Orcesi* Antonietta fu Luigi ecc., come sopra, vera proprietaria delle rendite stesse.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 19 ottobre 1906.

Il direttore generale
MANCIOLI.

AVVISO

Si notifica che nel giorno di lunedì 5 novembre prossimo venturo, alle ore 9, in una sala del palazzo, ove ha sede la Direzione generale del debito pubblico, in Roma, via Goito, n. 1, con accesso al pubblico, si procederà alla 41ª estrazione annuale a sorte, delle obbligazioni al portatore della già Compagnia generale d'irrigazione dei Canali italiani (canale Cavour), il cui servizio passò a carico dello Stato in virtù dell'art. 5 della convenzione 24 dicembre 1872, approvata colla legge 16 giugno 1874, n. 2002, serie 2ª.

Le obbligazioni da estrarsi, secondo la relativa tabella di ammortamento, sono in numero di 4720 rimborsabili dal 1° gennaio 1907.

In seguito saranno pubblicati i numeri delle obbligazioni sorteggiate,

Roma, addì 18 ottobre 1906.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Il direttore capo della divisione 6ª
LUBRANO.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 20 ottobre, in lire 100,00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno essendo di L. 99,75 e, quindi, non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 20 ottobre occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

19 ottobre 1906.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
5 % *lordo*.....	102,48 33	100,48 33	101,27 68
4 % *netto*.....	102,33 75	100,33 75	101,13 10
3 1/2 % *netto* .	101,95 —	100,20 —	100,89 43
3 % *lordo*.....	73,10 —	71,90 —	72,97 48

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Direzione generale delle Belle Arti

È aperto il concorso al posto di professore di storia dell'arte nel R. Istituto di Belle Arti in Firenze, a cui è annesso lo stipendio di annue lire tremila.

Il vincitore del concorso è nominato per un biennio, trascorso il quale può essere confermato stabilmente.

Coloro che intendono concorrere al detto posto devono presentarne dimanda scritta su carta bollata da una lira, al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle Belle Arti) in Roma non più tardi del 30 novembre 1906, aggiungendovi i certificati di nascita, di penalità, di buona condotta e di sana costituzione fisica, debitamente legalizzati e tutti, salvo quello di nascita, di data posteriore al 1° ottobre 1906.

La domanda deve essere inoltre avvalorata da titoli (come documenti di studi e di insegnamento, pubblicazioni, ecc.) i quali valgano a dimostrare l'abilità del concorrente nell' insegnamento della storia dell'arte.

Sulla dimanda ha da essere indicato con esattezza il domicilio del concorrente e vi deve essere allegato, in doppio esemplare, l'elenco dei suoi titoli.

Roma, 12 ottobre 1906.

Il ministro
RAVA.

È aperto il concorso al posto di professore di architettura e di ornato nel R. stabilimento di Belle Arti di Massa, al quale è annesso lo stipendio di L. 1400 annue.

Compito del detto professore è di attendere alla scuola di geometria, prospettiva ed architettura.

L'eletto del concorso è nominato per un biennio, trascorso il quale potrà essere confermato stabilmente.

Coloro che aspirano al detto posto debbono, non più tardi del 16 novembre 1906, presentarne dimanda scritta su carta bollata da una lira, al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle Belle Arti) in Roma unendovi i seguenti certificati: di nascita, di penalità, di buona condotta, di sana costituzione fisica, debitamente legalizzati e tutti, salvo quello di nascita, di data posteriore al 1° ottobre 1906.

Inoltre i concorrenti devono avvalorare la loro dimanda con titoli (documenti di studio, di insegnamento, prove di lavori eseguiti, saggi grafici, ecc.), che dimostrino la loro abilità negli insegnamenti che l'eletto del concorso sarà chiamato ad impartire.

Dei titoli che s'inviano al Ministero deve farsi un doppio elenco, allegato alla dimanda, nella quale è da indicare poi esattamente il domicilio del concorrente.

Roma, 15 ottobre 1906.

Il ministro
RAVA.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

AVVISO DI CONCORSO

È aperto in Roma, presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio (Ispettorato generale dell'industria e del commercio) un concorso al posto di direttore ed insegnante nella R. scuola industriale di Benevento, con lo stipendio annuo di lire quattromila (L. 4000).

Il concorso è per titoli, e sarà giudicato da una Commissione, la quale avrà facoltà di sottoporre ad un esperimento di esame i concorrenti giudicati migliori per i titoli esibiti.

Il candidato prescelto, oltre la Direzione della R. scuola, avrà l'obbligo di assumere senza altro compenso uno dei seguenti incarichi: insegnamento della meccanica e del disegno di macchine; insegnamento dell'elettrotecnica e direzione dei gabinetti; insegnamento di tecnologia e direzione delle officine.

La nomina sarà fatta in via di esperimento, per un biennio, salvo a renderla definitiva se, in detto periodo di tempo, il candidato prescelto avrà fatto buona prova nell'ufficio affidatogli.

Le domande di ammissione al concorso, stese su carta da bollo da L. 1.20 dovranno essere spedite al Ministero di agricoltura, industria e commercio (Ispettorato generale dell'industria e del commercio) in plico raccomandato con ricevuta di ritorno e dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 30 novembre 1906.

Non sarà tenuto conto delle domande che giungessero al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ferroviari.

Le domande dovranno essere accompagnate dai seguenti documenti:

1° atto di nascita;
2° certificato medico di sana costituzione;
3° certificato di buona condotta;
4° certificato d'immunità penale;
5° diploma di laurea in ingegneria;
6° certificati, debitamente autenticati, di aver frequentato una officina meccanica e possibilmente di avere insegnato le materie sopra indicate.

Al diploma di laurea dovrà unirsi pure un certificato autenticato, dimostrante i punti ottenuti nelle singole prove d'esame.

I documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4 dovranno avere data non anteriore a tre mesi da quella del presente avviso di concorso.

I concorrenti potranno unire alla domanda le pubblicazioni fatte

esclusi i manoscritti, e tutti gli altri documenti che crederanno utili a dimostrare la loro attitudine al posto messo a concorso.

Dovranno pure unire alla domanda un elenco in carta libera, in doppio esemplare, di tutti i documenti e pubblicazioni presentate.

I funzionari delle pubbliche Amministrazioni sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 2, 3 e 4.

Roma, 18 ottobre 1906.

Il ministro
COCCO-ORTU.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il R. decreto 19 aprile 1906, n. 350, che approva il regolamento per la ispezione degli istituti pubblici e privati di istruzione elementare

Dispone:

È aperto un concorso per titoli ed esame ai posti d'ispettore ed ispettrice scolastico coll'annuo stipendio di lire duemilacinquecento attualmente vacanti ed a quelli cui si dovrà provvedere a norma degli articoli 6 e 31 del predetto regolamento.

La domanda d'ammissione al concorso in carta bollata da L. 1 dovrà essere diretta al Ministero o presentata al R. provveditore agli studi della provincia in cui risiede il candidato entro il 30 novembre 1906. Essa dovrà contenere il preciso indirizzo del candidato ed essere corredata dei seguenti documenti:

1° diploma del corso di perfezionamento istituito presso le RR. Università di cui all'art. 8 della legge 24 dicembre 1904, n. 689, ovvero diploma di abilitazione alla direzione didattica, ovvero diploma d'abilitazione all'ufficio d'ispettore scolastico;

2° certificati vidimati dall'autorità scolastica provinciale da cui risulti che il candidato conta almeno otto anni d'insegnamento lodevole, ovvero cinque d'insegnamento e tre di direzione didattica nelle scuole elementari pubbliche;

3° fede di nascita da cui risulti che il candidato al 31 dicembre 1906 non avrà superato l'età di quarant'anni;

4° attestato di sana e robusta costituzione fisica;

5° certificato penale di data non anteriore al 1° ottobre 1906;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco, di data come sopra.

Ogni candidato ha facoltà di aggiungere quegli altri titoli che riterrà opportuno di presentare.

Al presente concorso sono ammesse anche le ispettrici degli educandati che prestarono servizio come supplenti od aiuto ispettrici con dispensa dall'obbligo di presentare i documenti di cui al n. 6, ed ancorchè abbiano superato il 40° anno di età.

I candidati che possiedono il diploma d'abilitazione all'ufficio di ispettore scolastico sono anche essi ammessi se pure abbiano superato il 40° anno di età.

I RR. provveditori agli studi invieranno al Ministero (Direzione generale istruzione primaria) le domande corredate di tutti i documenti non più tardi del 31 dicembre 1906 e vi uniranno il parere motivato del Consiglio provinciale scolastico sulle attitudini morali e didattiche d'ogni singolo candidato a coprire degnamente l'ufficio.

Il Ministero determinerà quali fra i concorrenti trovansi nelle condizioni richieste per l'ammissione al concorso.

L'esame si compone di prove scritte, orali e pratiche.

1. Le prove scritte sono, a norma del regolamento 19 aprile 1906:

1° un tema di pedagogia che sarà classificato con due votazioni distinte, cioè come lavoro di pedagogia e come lavoro di italiano;

2° soluzione di un quesito di legislazione scolastica della istruzione normale, elementare e sub-elementare.

Alla prima prova sono assegnate sei ore; alla seconda quattro ore; nella seconda sarà permesso l'uso delle leggi scolastiche senza commenti di sorta.

2. Le prove orali sono:

1° storia della pedagogia moderna in relazione alle condizioni politiche, letterarie e religiose;

2° pedagogia (psicologia, didattica e morale);

3° igiene e legislazione scolastica dell'istruzione normale, elementare e sub-elementare d'Italia e raffronti con la legislazione scolastica di Francia e Prussia.

Le prove orali durano complessivamente non meno di 45 minuti.

3. Le prove pratiche sono:

1° lezione di una scuola elementare;

2° visita di una scuola elementare e discussione sulla lezione e sulla visita.

Sarà ammesso alle prove orali chi avrà ottenuto la media di punti nelle prove scritte, ma non meno di 6 in ciascuna di esse.

Sarà ammesso alle prove pratiche chi avrà ottenuto 6 punti in ciascuna delle tre prove orali.

Gli esami scritti sono fatti sopra temi preparati con le norme in vigore per la licenza normale ed inviati dal Ministero.

L'ammissione al concorso sarà notificata a tutti i candidati.

Gli esami scritti avranno luogo nei giorni 28 e 29 gennaio 1907, nelle sedi seguenti e nel locale che sarà scelto dal R. provveditore agli studi del luogo:

Torino per i candidati delle provincie di Alessandria — Cuneo — Genova — Novara — Porto Maurizio — Torino.

Milano per i candidati delle provincie di Bergamo — Brescia — Como — Cremona — Milano — Pavia — Piacenza — Sondrio.

Venezia per i candidati delle provincie di Belluno — Padova — Rovigo — Treviso — Udine — Venezia — Verona — Vicenza.

Bologna per i candidati delle provincie di Bologna — Ferrara — Forlì — Mantova — Modena — Parma — Pesaro — Ravenna — Reggio Emilia.

Firenze per i candidati delle provincie di Arezzo — Firenze — Grosseto — Livorno — Lucca — Massa — Pisa — Siena.

Roma per i candidati delle provincie di Ancona — Aquila — Ascoli — Chieti — Macerata — Perugia — Roma — Teramo.

Napoli per i candidati delle provincie di Avellino — Benevento — Campobasso — Caserta — Potenza — Napoli — Salerno.

Bari per i candidati delle provincie di Bari — Catanzaro — Cosenza — Foggia — Lecce.

Palermo per i candidati delle provincie di Caltanissetta — Catania — Girgenti — Messina — Palermo — Reggio Calabria — Siracusa — Trapani.

Cagliari per i candidati delle provincie di Cagliari e Sassari.

Gli esami orali avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice e che saranno fatti conoscere in tempo utile agli ammessi.

Roma, 29 settembre 1906.

Il ministro
2 RAVA.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Visto l'art. 57 del regolamento approvato col R. decreto del 2 marzo 1899, n. 61;

Art. 1.

È aperto un concorso, per esami, pel conferimento di seguenti posti nel personale degli Economati dei benefici vacanti:

otto posti di vice segretario di 2ª classe, nella carriera amministrativa, con l'annuo stipendio di lire duemila;

sei posti di vice segretario di 3ª classe, nella carriera di ragioneria, con l'annuo stipendio di lire millecinquecento.

Art. 2.

Ove fino a tutto l'anno 1907 si rendessero vacanti altri dei posti suaccennati, vi saranno nominati coloro, i quali, dopo quelli che vinsero il concorso, riportarono maggior numero di punti.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno dirigere le loro domande in carta da bollo da L. 1.20 al Ministero di grazia e giustizia e dei culti e presentarle non oltre il 15 ottobre prossimo, al procuratore del Re presso il tribunale nella cui giurisdizione risiedono.

Art. 4.

La domanda scritta e firmata dall'aspirante, indicherà con precisione il suo domicilio e dovrà essere corredata della copia integrale dell'atto di nascita, debitamente legalizzata, del certificato penale di data non anteriore a tre mesi e dei documenti atti a provare ch'egli è:

1° cittadino italiano;

2° di sana costituzione fisica;

3° di buona condotta;

4° e che non si trova in istato di fallimento, d'interdizione o d'inabilitazione.

Il concorrente dovrà inoltre presentare:

il diploma di laurea in legge, se concorra al posto di vice segretario di 2ª classe nella carriera amministrativa; il diploma di ragioniere, rilasciato da un istituto tecnico governativo o pareggiato, oppure la licenza liceale, se concorra al posto di vice segretario di 3ª classe nella carriera di ragioneria.

Per essere ammesso al concorso, occorre che, nel giorno della pubblicazione di questo decreto, nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, l'aspirante abbia compiuto gli anni 21, per la carriera amministrativa, e gli anni 18, per la carriera di ragioneria, ed in ogni caso che non abbia superato gli anni 30.

Art. 5.

Gli esami secondo le norme stabilite nel citato R. decreto del 2 marzo 1899, n. 64 nonchè nel decreto Ministeriale 20 novembre 1900, saranno tenuti in Roma dinanzi ad apposite Commissioni che verranno istituite con altro decreto.

Le prove saranno scritte ed orali e verseranno:

Per i posti della carriera amministrativa:

a) sul diritto e sulla procedura civile;

b) sul diritto ecclesiastico;

c) sul diritto costituzionale ed amministrativo.

Per i posti della carriera di ragioneria:

a) sopra nozioni generali di diritto amministrativo;

b) sugli ordinamenti dell'amministrazione economale dei benefici vacanti;

c) sulla legge ed il regolamento generale di contabilità dello Stato e sul regolamento di contabilità speciale per gli Economati;

d) sulla tenuta dei libri e dei conti correnti.

Art. 6.

Le prove scritte avranno luogo:

per la carriera amministrativa, nei giorni 14, 15 e 16 gennaio 1907;

per la carriera di ragioneria, nei giorni 17, 18 e 19 del mese predetto.

Alle prove orali è ammesso soltanto quel candidato che abbia conseguito almeno 6 voti su 10 in ciascuna delle prove scritte.

Le prove orali avranno luogo nei giorni, che saranno stabiliti dalle Commissioni esaminatrici.

Art. 7.

Per essere dichiarato idoneo è necessario che il candidato abbia riportato almeno i 6[10 in ciascuna materia e non meno di 7[10 come media complessiva dei voti dell'intero esame scritto ed orale

In caso di parità di voti sono preferiti i più anziani di età.

Art. 8.

Ai candidati non è permesso, durante l'esame, di comunicare con persone estranee o tra loro; nè di consultare libri o scritti, tranne il testo delle leggi e dei decreti dello Stato. Il contravventore verrà escluso dal concorso e l'esame da lui subito sarà dichiarato nullo.

Roma, 31 agosto 1906.

Il ministro

6 GALLO.

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Le dimissioni di Sarrien non sono ieri state ufficialmente comunicate, come si era detto, ma nullameno tutta la stampa parigina è concorde nell'affermare che sono un fatto compiuto. Sarrien, dimettendosi, avrebbe voluto evitare la crisi di tutto il Gabinetto; secondo lui, sarebbe bastato che il presidente della Repubblica avesse designato un nuovo presidente dei ministri nel seno di questi, che godono tutti la fiducia del Parlamento, e che di poi il presidente avesse nominato il ministro della giustizia. Ma di tale opinione, dice il *Matin*, non è stato Fallières, il quale, ricordò il caso delle dimissioni di Waldeck-Rousseau, avvenute in circostanze pressochè uguali alle attuali, che provocarono le dimissioni di tutto il Gabinetto. Con le dimissioni di Sarrien sono attese quindi quelle di tutto il Gabinetto, tanto più che si fanno vie più attendibili le voci del ritiro di qualche altro ministro. Intanto pare accertato che l'incarico per il nuovo Gabinetto sarà dato a Clémenceau; tuttavia non mancano giornali che propugnano il ritorno di Combes ed altri che sostengono come tra i ministri dell'attuale Gabinetto, il più indicato per la presidenza sia Bourgeois. Finalmente in una lista, comunicata anche dalla *Stefani* come la più probabile, al nome di Bourgeois, ministro degli esteri, si aggiunge per eventuale sostituzione quello di Pichon perocchè si va dicendo che anche Bourgeois si ritirerebbe. Comunque, la crisi del Gabinetto francese sarà risolta in breve tempo.

*
* *

Mentre si cominciava a credere che il Governo russo, con le tante deportazioni, condanne ed esecuzioni, fosse sulle via di dominare l'agitazione rivoluzionaria, si annuncia che a Mosca fu di bel nuovo ricostituito il Comitato centrale dei delegati operai, che ebbe tanta parte nel movimento del passato autunno. Si vocifera che esso intenda organizzare dimostrazioni imponenti per l'anniversario del 30 ottobre, data della promulgazione del manifesto imperiale. Questa notizia, al dire della stampa moderata russa, dà gravi preoccupazioni alla polizia.

L'ammiraglio Rodiestvenski, già prima condannato a morte con altri ufficiali per essersi arreso ai giapponesi nella battaglia di Zustima, è stato assolto, come già lo è stato il suo collega Stössel, per essersi arreso

a Porto Artur. Ora si sta svolgendo il processo contro l'ammiraglio Niebogatof e gli ufficiali superiori della sua squadra. Questo processo desterà maggiore interesse degli altri, poichè in un documento ufficiale pubblicato intorno alla resa della terza squadra russa a Zuscima si dice che, quando fu issato sulla nave ammiraglia il segnale della resa, tra gli equipaggi delle navi scoppiarono tumulti di indignazione, perocchè nessuno capiva il perchè di quella resa. Nullameno le navi obbedirono ed issarono il segnale della resa, solamente l'*Izumrud* si ribellò ed a tutto vapore fece rotta su Vladivostok.

Lo svolgimento del processo di questo episodio è atteso con grande interesse.

L'università di Mosca si riaprirà il 19 ottobre - vecchio stile - per i buoni uffici di Stolypin, con quel rettore. Le pattuglie che stazionavano nell'Università sono state ritirate e la calma tra gli studenti pare ritornata.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Le LL. MM. il Re e la Regina, iermattina, si ricarono all'Esposizione al Parco, dove, accompagnati dall'on. senatore Mangili e ricevuti in ogni sezione dalla rispettiva commissione, visitarono la mostra delle Belle Arti, comprese le sezioni del bianco e nero e la mostra Segantini e quindi le sale dell'arte decorativa della Persia, del Giappone e dell'Olanda.

I Sovrani tornarono poco prima delle 12 al palazzo Reale, salutati con entusiastiche dimostrazioni dalla folla.

Nel pomeriggio visitarono i padiglioni della Previdenza, della Pace, del Radium, della protezione dei fanciulli, dell'agricoltura e l'Acquario.

Le LL. MM. lasciarono l'Esposizione alle ore 17, acclamate lungo il percorso ed in piazza del Duomo.

Le LL. MM. il Re e la Regina sono partiti stamane da Milano, in automobile, alle ore 11.45, acclamati dalla folla in piazza Reale e lungo il percorso.

Le manovre navali. — Informano da Augusta che l'altrieri, nel pomeriggio, le navi della prima squadra fecero esercizio di dare e prendere il rimorchio ed entrando ad Augusta furono attaccate da torpediniere in agguato lungo la costa, attacchi che furono ripetuti durante tutta la notte contro le tre squadre ancorate.

Come l'altrieri, iermattina dieci navi uscirono al largo per eseguire esercitazioni tattiche, presenziate da S. A. R. il duca di Genova fino al loro termine.

Nel pomeriggio S. A. R. si recò a visitare il deposito di carbone galleggiante ormeggiato nel porto interno di Augusta della Società italiana, e quindi ad assistere al rifornimento di combustibile della *Garibaldi* da parte del *Bronte*.

Il tempo era minaccioso da scirocco.

Il XVII Congresso della « Dante Alighieri ». — Mercoledì prossimo, a Genova, si inaugurerà il XVII Congresso della benemerita Società « Dante Alighieri ».

Il Congresso durerà fino al 27 corr.

Eccone il programma:

Mercoledì 24, ore 9. — Inaugurazione del Congresso nel salone del palazzo ducale - Discorsi ufficiali - Concerto musicale.

Ore 14. — Ricevimento offerto dal Consorzio autonomo del porto di Genova nel palazzo San Giorgio.

Ore 16. — Verifica dei poteri nel ridotto del teatro Carlo Felice e principio dei lavori del Congresso.

Giovedì 25, ore 9. — Continuazione dei lavori del Congresso.

Ore 14. — Id. id.

Ore 19. — Pranzo sociale nel salone del palazzo ducale (a contribuzione individuale) - Concerto musicale.

Venerdì 26, ore 9. — Continuazione dei lavori del Congresso.

Ore 14. — Id. id.

Ore 20.30. — Serata di gala al Politeama Genovese, con l'opera *Fedora* del maestro Giordano.

Ore 21. — Ricevimento offerto dal Circolo artistico, riservato esclusivamente ai capi delle delegazioni ufficiali dei singoli Comitati - Concerto classico con esecuzione d'un pezzo inedito di Nicolò Paganini per parte del prof. Fano, direttore del Conservatorio musicale di Parma, e del sig. Franzoni, professore di violino nel Conservatorio stesso.

Durante tutta la giornata nel salone del palazzo ducale si terranno aperte le urne per l'elezione del Consiglio centrale della Società.

Sabato 27. — Visita alla città, ai monumenti e musei civici aperti gratuitamente ai congressisti in tutti i giorni della loro permanenza a Genova.

Ore 12.30. — Partenza dalla stazione Brignole con treno speciale per Recco e gita a Portofino-Kulm, offerta dal Comitato di Genova, riservata ai soli congressisti appartenenti agli altri Comitati.

Ore 17. — Ritorno a Genova in ferrovia.

Ore 21. — Ricevimento offerto dal municipio di Genova nel palazzo comunale.

Domenica 28, ore 8. — Partenza dal ponte Federico Guglielmo su di un piroscafo della Navigazione generale italiana per una gita in mare offerta dal Comitato di Genova verso la riviera di Ponente. Concerto musicale.

Ore 11. — Ritorno e sbarco al ponte Federico Guglielmo.

Pomeriggio. — Partenza per Milano coi treni ordinari.

L'esercizio ferroviario. — Nel primo anno di esercizio delle ferrovie di Stato si ebbe un aumento nel traffico delle merci di oltre l'11 0[0 in confronto a quello verificatosi nell'ultimo anno di esercizio delle Società private.

Ai porti si verificò pure un notevole aumento, essendo salito il peso della merce trasportata:

nel porto di Genova	da tonn.	3,487,898 a	3,786,947
» di Venezia	»	1,072,312 a	1,168,772
» di Savona	»	823,866 a	893,741
» di Livorno	»	370,085 a	510,363
» di Spezia	»	189,521 a	274,576
» di Civitavecchia	»	154,500 a	226,951
» di Torre Ann.	»	141,329 a	164,630
» di Napoli	»	106,475 a	150,255

Chiusura di biblioteca. — La biblioteca Angelica per interni lavori di riparazione e riordinamento resterà chiusa interamente al pubblico da lunedì 22 ottobre fino a nuovo avviso.

Necrologio. — A Casamassima è morto l'altrieri l'avv. Michele Zella-Milillo, deputato al Parlamento nazionale pel Collegio di Acquaviva delle Fonti (Bari).

Datosi da giovane alla carriera amministrativa, fu impiegato al Ministero di grazia e giustizia, dove raggiunse il grado di direttore generale. Nel 1903 rimasto vacante il Collegio di Acquaviva delle Fonti, dove già altra volta erasi presentato ottenendo, se non la vittoria, il largo suffragio delle urne, venne eletto con cospicuo numero di voti. Nelle elezioni generali del 1904 venne rieletto. Alla Camera sedette a sinistra, e si occupò con intelligenza e solerzia di questioni giuridiche e degli interessi delle regioni pugliesi.

Contava 60 anni di età.

Per la vendita dei giornali nelle stazioni. — La Direzione generale delle ferrovie dello Stato ci comunica:

« Con riferimento all'avviso pubblicato nel n. 131, del 5 giugno

p. p. della *Gazzetta ufficiale*, si avverte che, essendo state annullate le gare per la vendita di libri e giornali nelle stazioni dei compartimenti di Firenze e di Venezia, ed essendo andata deserta quella per il compartimento di Palermo, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato apre una nuova gara per la concessione, con decorrenza dal 1° gennaio 1907, della vendita di libri e giornali nelle tre Direzioni compartimentali di Firenze, Palermo e Venezia.

Ciascuna Ditta non potrà entrare in gara che per una delle tre Direzioni compartimentali.

Chiunque intenda partecipare alla gara dovrà far pervenire, non più tardi del 4 novembre p. v., lettera di domanda al capo della Direzione compartimentale nell'ambito della quale è situata la località di residenza del concorrente.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato si riserva di prendere in considerazione soltanto le domande di quelle Ditte che, a suo insindacabile giudizio, riterrà idonee alla concessione, senza obbligo di indicare i motivi dell'esclusione.

Alle Ditte prescelte sarà rimesso il relativo capitolato d'oneri coll'indicazione delle modalità che regoleranno la gara.

Notizie agrarie. — Il riepilogo delle notizie agrarie della prima decade di ottobre reca:

È quasi ultimata la vendemmia che ha dato dappertutto prodotto di buona qualità, ma non abbondante. Si attende alla lavorazione dei terreni per le prossime semine in buone condizioni, eccetto alcune località della Toscana e Piemonte, per la mancanza di pioggia. L'olivo non è in buone condizioni e si prevede un raccolto non abbondante. Soddisfacente il raccolto delle castagne, delle frutta invernali e delle patate.

Marina militare. — La R. nave *Dogali* è partita da San Francesco per Sampedro.

La *Vesuvio* è giunta a Manora (Indie britanniche).

Marina mercantile. — Da Suez il 18 ha proseguito per Massaua il piroscafo *Enna*, della N. G. I. Da Teneriffa è partito per Genova il *Venezuela*, della Veloce. Da Santos il *Toscana*, della Società Italia.

È giunto a Manilla il *Lopez y Lopez*, della T. B.

Proveniente da Genova e Napoli, è arrivato a New York il piroscafo espresso *Konigin Luise*, del Norddeutscher Lloyd.

Proveniente da Genova, Palermo e Napoli, vi è pure giunto martedì il piroscafo *Città di Napoli*, della Società La Veloce.

È giunto a Buenos Aires il *Siena*, della Società Italia. Da Montevideo è partito per Rio Janeiro e Genova il *Savoia*, della Veloce.

— L'autoscafo *Florentia III*, partito da Civitavecchia con ritardo cagionato dalle operazioni doganali, è giunto a Gaeta alle 18, di ieri. All'alba di stamane proseguì per Napoli.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

VIENNA, 19. — Nella conferenza dei deputati dei varii partiti, il presidente del Consiglio, Beck, ha espresso la convinzione che si riuscirà nella Commissione a vincere tutte le difficoltà ancora esistenti relativamente alla riforma elettorale. Questa non naufragherà, perchè non deve naufragare.

COSTANTINOPOLI, 19. — La Porta ha accordato il *Berat* al nuovo vice-consolato italiano creato a Prizrend.

ODESSA, 19. — Sono stati arrestati 45 delegati alla conferenza del partito democratico socialista meridionale, con 19 membri della Commissione esecutiva.

PIETROBURGO, 19. — I giornali annunciano che è avvenuto un terribile accidente ferroviario presso Mosca. Due treni uno vuoto e l'altro carico di merci si sono urtati presso la stazione Oka sulla linea da Mosca a Koursk.

Dodici vagoni rimasero fracassati: parecchi vagoni contenevano nafta che prese fuoco in seguito all'urto provocando un incendio. Due capi conduttori sono rimasti uccisi e così pure un conduttore e un uomo di servizio: due conduttori e otto uomini di servizio sono feriti gravemente; otto uomini leggermente.

La catastrofe sarebbe avvenuta perchè uno dei treni non avrebbe avvertito il segnale di fermata ed i due treni si trovarono sullo stesso binario.

TOLONE, 19. — L'ammiraglio Marquis si è trattenuto lungamente col comandante De Marcelle, della flottiglia dei sottomarini, intorno all'accidente del *Lutin*. L'opinione di De Marcelle è che l'accidente è dovuto non all'imperizia del luogotenente Chepoux, ma alla rottura di un organo essenziale.

NEW-YORK, 19. — Dispacci dall'Avana recano che il ciclone che si è scatenato su quella città è il più terribile che si sia mai visto. Novantaquattro indigeni e sedici stranieri residenti nell'Avana sono rimasti uccisi. L'incrociatore *Brooklin* staccatosi dall'ancoraggio fu gettato contro la costa ma le altre navi da guerra americane resisterono alla tempesta. Oltre mille tende furono ridotte a pezzi e molte case furono scoperchiate.

COSTANTINOPOLI, 19. — Dopo il Selamlik l'ambasciatore d'Italia, marchese Imperiali, è stato ricevuto in udienza dal Sultano al quale ha presentato l'on. deputato Rubini e il comandante dello stazionario italiano a Costantinopoli.

LONDRA, 19. — I giornali hanno da Tripoli: I tuareg attaccarono presso Tegirri la carovana del funzionario inglese Vischer in via per Kuka sul lago Tsade.

Vischer con l'aiuto degli abitanti del villaggio respinse i tuareg che perderono diciannove cammelli.

PARIGI, 19. — Nel Consiglio di gabinetto che ha avuto luogo oggi, Sarrien ha comunicato la lettera con la quale ha presentato le sue dimissioni al presidente della Repubblica, Fallières.

I membri del Gabinetto hanno redatto allora una lettera collettiva di dimissioni.

Bourgeois e Doumergue hanno esposto indi le istruzioni date all'ambasciatore francese a Madrid, Cambon, per la continuazione dei negoziati circa il trattato commerciale colla Spagna.

Bourgeois ha comunicato poscia un rapporto sui risultati dell'inchiesta circa l'organizzazione dell'insegnamento francese in Oriente.

BUDAPEST, 19. — Il presidente del Consiglio, Wekerle, ha presentato al Parlamento un progetto di legge per il trasporto delle ceneri di Rakoczy e dei suoi compagni da Costantinopoli in Ungheria per essere inumate nella cattedrale di Kassa.

Il progetto di legge esprime la riconoscenza al Re, che ha permesso di riportare in patria le ceneri degli esiliati, perchè ciò significa che l'antico antagonismo tra il Re e la nazione che Rakoczy impersonò è completamente scomparso.

La legge del 1715 che condanna Rakoczy come traditore e fellone sarà abrogata.

Quando i feretri arriveranno da Costantinopoli saranno ricevuti ad Orsova, stazione di frontiera, dai rappresentanti del Governo e del Parlamento. Questo non terrà seduta durante le onoranze funebri dal 26 al 30 ottobre.

PIETROBURGO, 19. — Un'ordinanza imperiale commuta nella radiazione dai ruoli della marina la condanna a morte pronunciata nel luglio scorso dal tribunale militare di Cronstadt contro gli ufficiali che si trovavano con l'ammiraglio Rodjestvensky sulla contro-torpediniera *Biedovny*, che si arrese dopo la battaglia di Tsushina.

MADRID, 19. — Il Consiglio di gabinetto ha continuato la discussione del progetto di legge sulle associazioni.

MADRID, 20. — Il Consiglio dei ministri ha terminato la discussione del progetto di legge sulle associazioni ed ha approvato interamente le modificazioni apportate al testo primitivo, che sono

piuttosto di forma che di sostanza, poichè lo spirito del progetto rimane radicale.

Sono stati aggiunti due articoli addizionali o due transitori al progetto, il cui tenore esatto sarà conosciuto soltanto dopo che il Re ne avrà preso visione.

FILADELFIA, 20. — Si annunzia che il vapore *Cartaginien* si è arenato nella baia Delaware, a 70 miglia al disotto di Filadelfia, ma non corre alcun pericolo.

BISERTA, 20. — Il ministro della marina, Thomson, ripartirà oggi per Marsiglia.

NEW-PORK, 20. — I segni precursori del ciclone avvenuto all'Avana si ebbero mezz'ora prima che esso scoppiasse. Quando si scatenò, i soldati di fanteria di marina che si trovavano a terra erano già rifugiati a bordo di una nave da guerra.

Nel colmo della tempesta le navi ebbero una scossa come se vi fosse stato un terremoto; i tram furono sbalzati dai binari e alcune costruzioni poco solide nei quartieri popolari, crollarono.

Vi furono venti morti, tutti cubani.

Grandi ondate asportarono 35 battelli che si trovavano ancorati nel porto e li spezzarono contro i pontoni. La rapidità del vento è giunta ad 80 miglia all'ora.

Le perdite di uomini ed i danni sarebbero stati anche maggiori se l'avvertimento del ciclone non fosse stato dato in tempo dal padre Lowe.

Il cavo della Compagnia *Western Union* all'Avana è intatto.

PARIGI, 20. — Il presidente della Repubblica Fallières, ha conferito ieri sera a Rambouillet col presidente del Senato, Dubost, sulla crisi ministeriale.

Fallières ritornerà a Parigi oggi e conferirà col presidente della Camera, Brisson.

NEW-YORK, 20. — Si ha dall'Avana che, in seguito al ciclone, i *docks* ed i depositi delle ferrovie hanno sofferto moltissimo.

Numerose case hanno avuto il tetto asportato.

BIRMINGHAM (Alabama), 20. — Una pensione è stata distrutta da un incendio.

Sono stati estratti dalle macerie dieci cadaveri; mancano quattro persone.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 19 ottobre 1906

Il barometro è ridotto allo zero	—
L'altezza della stazione è di metri	50.60
Barometro a mezzodì.................	760 13.
Umidità relativa a mezzodì............	59.
Vento a mezzodì......................	W.
Stato del cielo a mezzodì	poco nuvoloso.
Termometro centigrado	massimo 21 7. minimo 11.8.
Pioggia in 24 ore	— —

19 ottobre 1906.

In Europa: pressione massima di 774 sulla Russia meridionale, minima di 747 sulla Scozia.

In Italia nelle 24 ore: barometro poco variato; temperatura in molti luoghi diminuita; alcune pioggierelle sul versante Adriatico; temporali sul versante Siculo-Jonico.

Barometro: massimo a 766 in Val Padana, minimo tra 762 e 763 sulle isole.

Probabilità: venti deboli o moderati del 1° e 2° quadrante; cielo nuvoloso con piogge all'estremo sud e Sicilia, vario altrove con nebbie; Jonio mosso o agitato.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 19 ottobre 1906

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore	
			Massima	Minima
Porto Maurizio...	sereno	mosso	20 0	15 5
Genova	sereno	calmo	20 5	15 0
Spezia	sereno	calmo	22 0	13 0
Cuneo	3/4 coperto	—	15 2	8 9
Torino...........	3/4 coperto	—	16 3	9 2
Alessandria	coperto	—	18 4	9 8
Novara	1/2 coperto	—	17 3	3 8
Domodossola	3/4 coperto	—	16 1	6 2
Pavia............	nebbioso	—	20 9	9 0
Milano	1/2 coperto	—	20 6	9 8
Sondrio	sereno	—	16 1	8 5
Bergamo.........	sereno	—	17 5	11
Brescia	sereno	—	20 4	10
Cremona.........	nebbioso	—	18 9	9 2
Mantova.........	nebbioso	—	19 0	11 1
Verona	sereno	—	19 3	10 0
Belluno..........	sereno	—	18 1	8 3
Udine	1/4 coperto	—	18 0	12 1
Treviso	sereno	—	18 8	10 5
Venezia.........	1/2 coperto	calmo	16 9	13 5
Padova	sereno	—	19 0	10 0
Rovigo	coperto	—	19 3	11 0
Piacenza	1/2 coperto	—	18 7	9 2
Parma...........	sereno	—	18 6	11 5
Reggio Emilia....	1/4 coperto	—	18 0	10 0
Modena..........	sereno	—	18 5	10 8
Ferrara	nebbioso	—	18 5	11 0
Bologna	sereno	—	16 9	12 7
Ravenna.........	sereno	—	17 0	8 7
Forlì	1/4 coperto	—	17 0	12 4
Pesaro..........	sereno	calmo	17 8	10 0
Ancona	3/4 coperto	mosso	18 4	11 9
Urbino..	nebbioso	—	14 3	9 5
Macerata	3/4 coperto	—	16 4	11 5
Ascoli Piceno	sereno	—	19 0	10 8
Perugia..........	1/4 coperto	—	18 9	8 4
Camerino	1/4 coperto	—	14 8	8 9
Lucca	sereno	—	21 3	10 1
Pisa	sereno	—	24 0	8 6
Livorno	sereno	calmo	21 7	13 0
Firenze	sereno	—	21 0	9 2
Arezzo	1/4 coperto	—	19 8	9 4
Siena	sereno	—	18 6	12 0
Grosseto	—	—	—	—
Roma............	sereno	—	20 7	11 8
Teramo	1/4 coperto	—	18 0	9 9
Chieti	3/4 coperto	—	17 0	10 0
Aquila...........	nebbioso	—	15 8	9 5
Agnone..........	nebbioso	—	14 2	6 9
Foggia...........	coperto	—	20 5	11 9
Bari	1/2 coperto	calmo	20 3	9 9
Lecce	nebbioso	—	24 0	12 0
Caserta....	1/2 coperto	—	20 5	13 3
Napoli	1/4 coperto	calmo	18 9	14 6
Benevento........	nebbioso	—	18 6	11 2
Avellino	sereno	—	17 6	5 3
Caggiano	3/4 coperto	—	16 5	11 2
Potenza..........	coperto	—	17 9	8 2
Cosenza..........	1/2 coperto	—	20 7	12 4
Tiriolo..........	coperto	—	17 1	10 0
Reggio Calabria ..	piovoso	mosso	22 0	13 0
Trapani..........	coperto	calmo	21 5	17 0
Palermo	coperto	calmo	23 6	15 0
Porto Empedocle..	3/4 coperto	mosso	22 2	10 6
Caltanissetta	—	—	—	—
Messina..........	piovoso	legg. mosso	24 2	16 5
Catania..........	piovoso	legg. mosso	21 2	15 8
Siracusa.........	coperto	legg. mosso	21 3	14 3
Cagliari..........	1/4 coperto	calmo	22 2	14 8
Sassari	1/2 coperto	—	22 8	12 7

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *Gerente responsabile.*